

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 24 giugno 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di PalermoDIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://www.gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 13 aprile 2011, n. 20.

Determinazione del compenso da attribuire ai dirigenti cui sono stati affidati specifici compiti per attività connesse alla gestione dello stato emergenziale relativo all'O.P.C.M. 10 ottobre 2009, n. 3815. pag. 3

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 12 maggio 2011, n. 29.

Individuazione e attribuzioni del soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3815/2009 pag. 4

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'economia

DECRETO 23 maggio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011. pag. 6

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 31 maggio 2011.

Annullamento in autotutela della circolare 29 novembre 2010, n. 5, recante "Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 - Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini". . . . pag. 7

DECRETO 15 giugno 2011.

Individuazione dei termini e dell'entità massima del contributo regionale per le iniziative da presentare degli

enti assistenziali non aventi fini di lucro per l'adeguamento agli standards strutturali regionali e a valere sul contributo previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 33/88 per l'anno 2011 - cap. 583301 pag. 8

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 27 maggio 2011.

Costituzione del Comitato regionale faunistico-venatorio. pag. 9

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Agrigento pag. 11

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Caltanissetta pag. 12

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Catania pag. 13

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Enna pag. 15

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Messina
pag. 16

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Palermo
pag. 17

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Ragusa
pag. 19

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Siracusa
pag. 20

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Trapani
pag. 22

Assessorato della salute

DECRETO 8 giugno 2011.

Disposizioni relative all'erogazione di prodotti apto-teici ai soggetti affetti da insufficienza renale pag. 23

DECRETO 9 giugno 2011.

Rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia
pag. 25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'A.R.S. il 30 aprile 2011, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013" pag. 44

Assessorato dell'economia:

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. pag. 45

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Rinnovo dell'autorizzazione al trattamento delle acque emunte dalla falda da effettuarsi nell'impianto TAS della Società Raffineria di Gela pag. 45

Autorizzazione alla società Akrasun s.r.l., con sede legale in Agrigento per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Agrigento pag. 45

Autorizzazione alla società Solar Energy s.r.l., con sede legale in Sciacca, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Caltabellotta pag. 46

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Integrazione della composizione del comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 24/2000. pag. 46

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento di operazioni relative alla linea di intervento 6.1.3.3. del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 pag. 46

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Comunicato relativo all'avviso pubblico 20 maggio 2011, n. 9, legge n. 236/93 - Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana - asse I Adattabilità occupabilità - Interventi di formazione continua per la promozione di piani formativi aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali pag. 46

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

Revoca del decreto 8 marzo 2011, concernente approvazione del documento propedeutico "Criteri e modalità per l'individuazione delle zone ammissibili" di cui all'asse 4, misura 4.1, del Fondo europeo per la pesca pag. 46

Approvazione del nuovo documento propedeutico "Criteri e modalità per l'individuazione delle zone ammissibili" di cui all'asse 4, misura 4.1 del FEP pag. 46

Integrazione di componenti del Comitato regionale faunistico-venatorio pag. 48

Regg. CE nn. 1234/07 - 491/09 e 555/08 - Modifica della circolare n. 11 del 22 dicembre 2008 - Diritti di reimpianto - Estirpazione e reimpianto - Proroga dei termini. pag. 48

Regg. CE nn. 1234/07 - 491/09 - Bando per la "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi" - Proroga dei termini di presentazione delle domande pag. 48

Assessorato della salute:

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale. pag. 48

Estensione del riconoscimento di idoneità alla ditta Giacalone Luciano & C. s.a.s., con sede in Mazara del Vallo pag. 48

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera
pag. 48

CIRCOLARI**Assessorato
delle autonomie locali e della funzione pubblica**

CIRCOLARE 23 maggio 2011, n. 20/A.L.

Integrazione della circolare n. 9/A.L. del 10 dicembre 2010 - Nuovo indicatore premiale relativo all'integrale copertura costi per raccolta r.s.u. (scheda H). Nuovo termine di presentazione ed integrazione delle istanze per l'anno 2010 pag. 49

Assessorato della salute

CIRCOLARE 8 giugno 2011, n. 1283.

Assistenza sanitaria integrativa. Revisione dell'allegato A alla circolare n. 1272 del 21 luglio 2010, inerente la distribuzione dei presidi ed ausili e materiali sanitari - Adeguamento ai livelli essenziali di assistenza - decreto n. 318/09 pag. 50

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Supplemento straordinario n. 1

STATUTI

Statuto del comune di Capo d'Orlando.
Statuto dell'Unione dei comuni Valle del Nisi - Area delle Terme.

Statuto del comune di Collesano. Modifica.

Supplemento straordinario n. 2

Assessorato dell'economia

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 novembre 2010.

AVVISI DI RETTIFICA

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 agosto 2010.

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 settembre 2010.

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 ottobre 2010.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 13 aprile 2011, n. 20.

Determinazione del compenso da attribuire ai dirigenti cui sono stati affidati specifici compiti per attività connesse alla gestione dello stato emergenziale relativo all'O.P.C.M. 10 ottobre 2009, n. 3815.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO**
(ex O.P.C.M. 10 ottobre 2009, n. 3815)

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";

Visti gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108 (funzioni attribuite alle Regioni) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997";

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 "Norme in materia di protezione civile";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana...";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato fino al 31 ottobre 2010 lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2009, n. 3815 "Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina";

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3825, contenente "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e per fronteggiare gli eventi alluvionali del mese di dicembre 2008";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010, con il quale è stato prorogato il suddetto stato d'emergenza fino al 31 ottobre 2011 in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina il 1° ottobre 2009;

Visto il decreto del Prefetto di Messina prot. n. 31456 - Area V del 4 ottobre 2009, con il quale è stato istituito il Centro coordinamento soccorsi (C.C.S.), dallo stesso presieduto, e con il quale sono state stabilite le funzioni da svolgere e le amministrazioni che hanno collaborato a vario titolo nelle operazioni di soccorso correlate alla gestione dell'evento calamitoso del 1° ottobre 2009;

Visto il decreto del Prefetto di Messina prot. n. 31456 bis - Area V del 4 ottobre 2009, con cui viene affidato al

dirigente generale pro tempore della Protezione civile regionale il compito di coordinare i gruppi di lavoro costituiti all'interno del detto C.C.S.;

Visto il decreto del Prefetto di Messina prot. n. 31456 ter - Area V del 7 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con cui vengono individuati i coordinatori delle singole funzioni istituite presso il C.C.S. tra i quali il dott. Giuseppe Basile, dott. Bernardo Alagna, dott. Sebastiano Lio, ing. Giuseppe Celi, dott.ssa Giuseppina Valenti, ing. Bruno Manfrè, ing. Matteo Bonfiglio, ing. Salvatore Calabrò, dott.ssa Natalia Ruggeri, aventi qualifica dirigenziale;

Visto il decreto del Prefetto di Messina prot. n. 31904 - Area V del 7 ottobre 2009, con cui è stato istituito il Centro operativo avanzato (C.O.A.) per la gestione dell'emergenza, coordinato da un dirigente della Prefettura di Messina chiamato ad operare in contatto con il C.C.S. e sotto la direzione di quest'ultimo, in modo da assicurare la partecipazione coordinata, anche a livello decentrato, di tutte le componenti operative del Servizio nazionale di protezione civile;

Vista la nota del Prefetto di Messina prot. n. 31904 - Area V del 7 ottobre 2009, con cui si designa il vice prefetto dott. Antonio Contarino quale coordinatore del C.O.A.;

Visto il decreto del Prefetto di Messina prot. n. 31437/20.2/GAB del 27 ottobre 2009, con il quale è stata dichiarata cessata l'attività del C.C.S. e del C.O.A.;

Visto l'art. 1, comma 1, della citata O.P.C.M. n. 3815/2009 che individua il Presidente della Regione siciliana quale Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui al D.P.C.M. 2 ottobre 2009;

Visto l'art. 4 dell'O.P.C.M. n. 3825/2009, con il quale viene individuato il personale chiamato a collaborare a vario titolo per la gestione dell'emergenza di cui agli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 20 ottobre 2009, con la quale viene individuata nella persona del dirigente generale pro tempore del dipartimento regionale di protezione civile il soggetto preposto e responsabile dell'ufficio commissariale, conferendogli le attribuzioni dirigenziali gestionali connesse all'attività e all'adozione di atti amministrativi contabili;

Vista la disposizione del dirigente generale preposto all'ufficio commissariale n. 1 del 22 ottobre 2009, con la quale viene effettuata la prima organizzazione della struttura commissariale e viene assegnata al dirigente dr. Giuseppe Basile il coordinamento di tutti gli adempimenti tecnici e geologici connessi all'ordinanza ed in particolare il monitoraggio costante delle attività, e viene altresì attribuita alla dott.ssa Giovanna Ferrauto la cura di tutti gli adempimenti finanziari, amministrativi, contabili connessi al funzionamento della struttura commissariale;

Vista la disposizione del dirigente generale preposto all'ufficio commissariale n. 5 del 14 dicembre 2009, con la quale vengono, tra l'altro, inseriti all'interno della struttura commissariale i dirigenti dott. Rosario Di Prazza, per il coordinamento delle attività informatiche e tecnologiche necessarie all'espletamento delle attività commissariali, e l'ing. Calogero Foti per supportare le attività del soggetto attuatore e le attività di cui all'art. 9 dell'O.P.C.M. n. 3825/2009;

Vista la disposizione del dirigente generale preposto all'ufficio commissariale n. 8 del 25 gennaio 2010, con la quale viene istituito l'ufficio operativo della struttura del Commissario delegato - sede di Messina, assegnando al dirigente ing. Bruno Manfrè il coordinamento delle attività del medesimo ufficio;

Vista la disposizione del dirigente generale preposto all'ufficio commissariale n. 28 del 18 marzo 2010, con la quale viene accolta la richiesta di esonero dall'incarico formulata con nota prot. n. 486 del 19 febbraio 2010 dalla dott.ssa Giovanna Ferrauto;

Vista la disposizione del dirigente generale preposto all'ufficio commissariale n. 253 del 22 dicembre 2010, con la quale è inserita all'interno dell'ufficio commissariale la dott.ssa Antonina Rappa con funzioni di coordinamento delle attività amministrativo-contabili e di monitoraggio dell'area finanziaria del predetto ufficio;

Visto l'art. 4 dell'O.P.C.M. n. 3825/2009, il quale dispone al comma 5 che "ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa, a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 50% delle medesime fino al 31 dicembre 2009", al successivo comma 8 che "dal 1° gennaio 2010 e fino al termine dello stato d'emergenza al personale di cui al comma 5 direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione in misura non superiore al 25% della medesima";

Visto il parere prot. n. DPC/CG/0095896 del 21 dicembre 2010 rilasciato dal Dipartimento nazionale della protezione civile, Ufficio del consigliere giuridico, su richiesta dell'ufficio commissariale ex O.P.C.M. n. 3815/2009 sulla base del quale sono legittimati a percepire il compenso di cui all'art. 4, commi 5 e 8, dell'O.P.C.M. n. 3825/2009 "esclusivamente" i dirigenti e il personale con incarico di posizione organizzativa facenti parte della struttura commissariale, nonché i soggetti con la medesima qualifica componenti il Centro coordinamento soccorsi ed il Centro operativo avanzato costituiti dalla Prefettura di Messina nelle more dell'istituzione della suddetta struttura;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'attribuzione del suddetto compenso ai dirigenti cui sono stati affidati specifici compiti per attività connesse alla gestione dello stato emergenziale relativo all'O.P.C.M. n. 3815/2009, secondo i criteri prescritti dall'art. 4 dell'O.P.C.M. n. 3825/2009 ed in conformità al parere espresso dal Dipartimento nazionale di protezione civile;

Dispone:

Art. 1

a) Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa facenti parte del Centro coordinamento soccorsi e del Centro operativo avanzato, costituiti dalla Prefettura di Messina nelle more dell'istituzione della struttura commissariale, in relazione ai compiti svolti ed alle responsabilità connesse alle funzioni, si riconosce un compenso pari al 50% della retribuzione di posizione rapportato al periodo di effettiva prestazione dell'attività;

b) ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa inseriti nella struttura commissariale ex O.P.C.M. n. 3815/2009, a cui sono state affidate attività connesse alla successiva gestione dello stato emergenziale viene riconosciuto un compenso pari al 25% della retribuzione, rapportato al periodo di effettiva prestazione dell'attività.

Art. 2

Si provvederà al pagamento di quanto spettante mediante emissione di ordinativo di contabilità speciale in favore dei beneficiari a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5367 - O.P.C.M. n. 3815/2009 intestata"

“Presidente della Regione siciliana Commissario delegato ordinanza n. 3815/2009” istituita presso la sezione n. 515 della Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.

Art.3

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 aprile 2011.

LOMBARDO

(2011.23.1728)022

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 12 maggio 2011, n. 29.

Individuazione e attribuzioni del soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3815/2009.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO
(ex O.P.C.M. 10 ottobre 2009, n. 3815)

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”;

Visti gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108 (funzioni attribuite alle Regioni) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”;

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 “Norme in materia di protezione civile”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana...”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino alla data del 31 ottobre 2010 in ordine alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 “Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina”;

Visto l'art. 1, comma 4, della suddetta ordinanza in cui è previsto che “Il Commissario delegato può altresì avvalersi di ulteriori soggetti attuatori, nel limite massimo di tre unità, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo”;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e per fronteggiare gli eventi alluvionali del mese di dicembre 2008”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2010, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza fino alla data del 31 ottobre 2011 in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina l'1 ottobre 2009;

Ravvisata la necessità di supportare l'autorità commissariale procedendo all'individuazione di un soggetto

attuatore che si occupi di realizzare in modo più celere ed efficace le attività previste nelle citate ordinanze per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dagli eventi calamitosi;

Considerata l'esigenza di affidare al suddetto soggetto attuatore compiti specifici inerenti la riqualificazione e la pianificazione urbanistica delle aree vulnerate;

Considerata l'opportunità di predisporre degli interventi mirati al ripristino, alla ricostruzione e alla delocalizzazione degli immobili danneggiati;

Tutto ciò visto e considerato;

Dispone:

Art. 1

Attività del soggetto attuatore

Viene attribuita la qualifica di soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3815/09, all'arch. Merlino Pietro nato a Vill. Tirrena il 2 dicembre 1952, il quale svolgerà le seguenti attività:

- analisi dei dati forniti dal soggetto attuatore - sindaco di Messina - inerenti le unità abitative da delocalizzare e pianificazione delle nuove unità abitative necessarie al superamento del contesto emergenziale, il tutto attraverso un'attenta analisi del contesto socio-economico e della reale situazione dei nuclei familiari interessati;
- valutazione del patrimonio urbanistico disponibile ai fini della delocalizzazione ed eventuale quantificazione delle aree da destinare alle nuove esigenze edificatorie;
- proposte di riqualificazione urbanistica delle aree vulnerate;
- coordinamento con il soggetto attuatore - sindaco di Messina e con le amministrazioni comunali - per le eventuali varianti urbanistiche necessarie a nuovi insediamenti abitativi nonché per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali;
- rimozione delle residuali criticità e pianificazione delle attività di prevenzione;
- espletamento di attività connesse al definitivo superamento del contesto emergenziale.

Art. 2

Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore, nell'espletamento delle attività conferite, opererà secondo le direttive impartite dal Commissario delegato previa autorizzazione della spesa dello stesso, e produrrà idonea documentazione per il rimborso delle spese sostenute.

Art. 3

Compenso del soggetto attuatore

Il compenso del soggetto attuatore verrà stabilito con separato provvedimento, previo concerto con il dipartimento nazionale di protezione civile.

Art. 4

Pubblicazione della disposizione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 maggio 2011.

LOMBARDO

(2011.23.1730)022

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 23 maggio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8 della medesima;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede, per realizzazione di programmi o interventi di comune interesse, la stipula di accordi fra Amministrazioni dello Stato, nonché fra queste e altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico;

Vista la Convenzione n. 1/2011 stipulata in data 9 dicembre 2010 tra il Comando del Corpo forestale dello Stato e il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana per la realizzazione dell'attività denominata "Gestione del sito di monitoraggio SIC1 (Ficuzza, PA) e rilevamento delle condizioni delle chiome degli alberi nelle aree di monitoraggio di liv. 1 site nel territorio della Regione Sicilia: campionamento del 2011";

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 51/010/DVI che, nell'approvare la convenzione citata, impegna la somma di € 15.000,00, da trasferire al Comando del Corpo forestale secondo modalità stabilite in convenzione;

Visto il decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Comando del Corpo forestale n. 91 dell'8 marzo 2011 che approva la su menzionata convenzione;

Considerato che con la su menzionata convenzione viene assegnata alla Regione siciliana la somma di € 15.000,00 quale rimborso delle spese derivanti dalle attività relative alle diverse fasi di realizzazione del progetto;

Vista la nota n. 12802 dell'11 aprile 2011 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Comando del Corpo forestale di richiesta di iscrizione delle somme in bilancio in appositi capitoli di entrata e di spesa, trasmessa dalla ragioneria centrale territorio e ambiente con nota prot. n. 26630 del 26 aprile 2011;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni di competenza	Nomenclatore
<u>ENTRATA</u> ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RUBRICA 4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana TITOLO 1 - Entrate correnti AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti U.P.B. 12.4.1.5.2 - <i>Trasferimenti correnti dallo Stato e di altri enti di parte corrente.</i> di cui al capitolo <i>(Nuova istituzione)</i> 3540 Assegnazioni dello Stato per la gestione del sito di monitoraggio SIC1 (Ficuzza, PA) nonché per il rilevamento delle	 	

DENOMINAZIONE	Variazioni di competenza	Nomenclatore
condizioni delle chiome degli alberi nelle aree di monitoraggio di liv. 1 site nel territorio della Regione Sicilia . . . Codici: 011104 -22- V	+	15.000,00 Legge n. 241/1990
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
RUBRICA 4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 12.4.1.3.3 - Foreste ed economia montana di cui al capitolo	+	15.000,00
(Nuova istituzione)		
151307 Spese per la gestione del sito di monitoraggio SIC1 (Ficuzza, PA) nonché per il rilevamento delle condizioni delle chiome degli alberi nelle aree di monitoraggio di liv. 1 site nel territorio della Regione Sicilia Codici: 040201 - 050600 - V	+	15.000,00 Legge n. 241/1990

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 maggio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.21.1651)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 31 maggio 2011.

Annullamento in autotutela della circolare 29 novembre 2010, n. 5, recante "Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 - Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini".

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.P.Reg. n. 25 del 1951 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Vista la legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

Vista la legge regionale 31 marzo 2001, n. 2;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009;

Visto il D.P.R.S. n. 370 del 28 giugno 2010;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24;

Vista la circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, 4 febbraio 2005, n. 5, recante "Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 - Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili - Prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili - Direttiva applicativa.";

Vista la circolare assessoriale 29 novembre 2010, n.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, 10 dicembre 2010, n. 54, recante "Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 - Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini.";

Vista la nota prot. n. 2847 del 24 marzo 2011, con la quale il Presidente della Regione chiede il ritiro della sopra citata circolare assessoriale n. 5/2010 onde consentire l'immediata ablazione degli eventuali provvedimenti già emanati in forza della medesima;

Visto il promemoria trasmesso all'Assessore regionale per la famiglia con foglio vettore n. 45 del 18 aprile 2011 del servizio V dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, con il quale è stato relazionato in merito alla problematica di cui alla sopra citata nota prot. n. 2847 del 24 marzo 2011 del Presidente della Regione;

Vista la nota prot. n. 23602 del 24 maggio 2011 con la quale l'Assessore regionale per la famiglia dispone di sottoporre alla firma uno schema di provvedimento in attuazione delle direttive impartite dal Presidente della Regione con la più volte citata nota prot. n. 2847;

Considerato che l'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 è norma di unica applicazione in quanto inscindibilmente collegata al quadro normativo esistente al momento della sua emanazione e rispondente ad un'esigenza di sostanziale "sanatoria" a fini perequativi, in deroga alle norme generali in materia di mobilità, delle utilizzazioni di fatto presso soggetti diversi dal soggetto utilizzatore a cui erano stati assegnati formalmente i lavoratori;

Considerato, altresì, che, alla luce della predetta natura e portata dell'articolo 74 della legge regionale 28 dicem-

bre 2004, n.17, la stessa ha esaurito la sua operatività ed efficacia in un'unica applicazione e cioè quella effettuata secondo le disposizioni di cui alla circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n.52;

Rilevato che le modalità procedurali individuate con la predetta circolare assessoriale n. 52/2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, 4 febbraio 2005, n.5, sono state tali da consentire a tutti i soggetti interessati, in possesso del requisito richiesto dalla norma (avere prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data del 31 dicembre 2004 presso un soggetto diverso dal proprio ente utilizzatore) di presentare nel termine ivi previsto (entro 15 giorni dalla pubblicazione nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana) l'istanza finalizzata ad ottenere la "sanatoria" della propria posizione in capo al soggetto utilizzatore di fatto;

Rilevato che la circolare n. 5 del 29 novembre 2010, nel rispetto della normativa e del procedimento sopra calendati, ha inteso avere carattere eccezionale poiché riservata ai soggetti che, pur rientrando nelle previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, non avessero "potuto presentare l'istanza all'Ufficio provinciale del lavoro nei termini indicati nella circolare n. 52/2005", perciò riaprendo, limitatamente a tali casi e soggetti, i termini per la presentazione dell'istanza;

Atteso che non risultano essere stati comunicati al dipartimento Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative casi di impossibilità oggettiva a presentare l'istanza nel termine di cui alla circolare n. 52/2005 da parte dei soggetti indicati agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

Considerato, altresì, che la circolare n.5 del 29 novembre 2010, già per i principi di interpretazione normativa, non può trovare applicazione coerente al quadro legislativo dettato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed alla sopravvenuta legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 ed ai divieti vigenti che non consentono ad oggi la definizione di un programma di fuoriuscita dal bacino e l'attivazione delle relative misure;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle sopra esposte considerazioni e nel rispetto dei principi di economicità e non aggravamento, operare l'annullamento in autotutela della circolare assessoriale 29 novembre 2010, n.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, 10 dicembre 2010, n. 54;

Decreta:

Articolo unico

Per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, la circolare assessoriale 29 novembre 2010, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, 10 dicembre 2010, n. 54, recante "Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 - Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini", è annullata in autotutela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana.

Palermo, 31 maggio 2011.

PIRAINO

DECRETO 15 giugno 2011.

Individuazione dei termini e dell'entità massima del contributo regionale per le iniziative da presentare degli enti assistenziali non aventi fini di lucro per l'adeguamento agli standards strutturali regionali e a valere sul contributo previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 33/88 per l'anno 2011 - cap. 583301.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 relativo al regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;

Visto il D.P.R.S. n. 370 del 28 giugno 2010, con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 recante il riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

Vista la legge regionale n. 33 dell'8 novembre 1988 che riporta le norme finanziarie relative al riordino dei servizi socio-assistenziali;

Visto l'art. 4 della citata legge regionale n. 33/88 che prevede la concessione di contributi agli enti assistenziali non aventi fini di lucro, nella misura massima del 50% delle spese da sostenere, per l'adeguamento agli standard regionali determinati dal D.P.R. 29 giugno 1988, ai sensi dell'art.19 della legge regionale n. 22/86,;

Visto il decreto n. 321/S10 dell'8 febbraio 2005 con il quale venivano approvate le modalità di accesso ai contributi sopra descritti;

Visto il decreto n. 249/S4 del 9 marzo 2011 con il quale è stato approvato l'allegato nuovo regolamento per l'accesso al contributo in questione, alla luce delle modifiche normative intervenute in materia di regolamentazione dei procedimenti amministrativi e al fine di ricondurre l'entità del finanziamento alla misura massima prevista dalla normativa di riferimento;

Visto il nuovo regolamento sopra citato, nel quale si prevede che, con apposito provvedimento a firma del dirigente generale del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, si dovrà provvedere, annualmente ed entro giorni 30 dall'approvazione del bilancio regionale, a fissare i termini di presentazione delle istanze e, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'importo progettuale massimo ammissibile ai fini della determinazione della percentuale di contributo;

Visto il bilancio regionale per l'esercizio in corso nel quale si individua uno stanziamento sul capitolo di spesa 583301, relativo al contributo in questione, pari ad € 1.055.000,00;

Ritenuto, quindi, alla luce di ciò, di dover provvedere alla individuazione dei termini di presentazione delle istanze afferenti il contributo in questione per l'anno in corso, in coerenza con i tempi di pubblicazione di questo provvedimento, quelli di redazione dei documenti utili per la presentazione dei progetti e con la finalità di garantire la massima partecipazione all'avviso di che trattasi;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla definizione del contributo massimo concedibile per ciascun progetto presentato, rapportato alla dotazione finanziaria per

l'esercizio in corso, sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio regionale;

Visto il bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario in corso;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, il termine per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 33/88, ed attinenti al regolamento approvato con il decreto n. 249/S4 del 9 marzo 2011, è fissato, per l'anno in corso, all'1 settembre 2011.

Art. 2

Ai fini del rispetto del termine sopraindicato non farà fede il timbro postale, bensì la data riportata su quello di ingresso presso questo Assessorato apposto al protocollo generale.

Art. 3

L'entità finanziaria massima del contributo assegnabile, fermo restando la percentuale massima del 50% della spesa progettuale prevista dalla legge di riferimento, sarà di € 50.000,00, con la riserva di poter ridurre la stessa, sia in termini di percentuale che, conseguentemente, economici, in funzione alle domande ammissibili pervenute e al succitato stanziamento disponibile.

Art. 4

Il presente decreto verrà integralmente pubblicato nel sito di questo Assessorato - www.regione.sicilia.it/famiglia - e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 giugno 2011.

GRECO

(2011.24.1844)012

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 27 maggio 2011.

Costituzione del Comitato regionale faunistico-venatorio.

L'ASSESSORE REGIONALE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 33 dell'1 settembre 1997, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio, disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per le finalità previste dall'art. 13 della stessa legge, il Comitato regionale faunistico venatorio;

Visto in particolare il comma 7 dell'art. 12 della citata legge regionale n. 33/97 che così dispone "Il Comitato dura in carica per un triennio";

Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale - Finanziaria";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura che per l'esercizio finanziario 2011 presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto che per l'anno 2011 vi è disponibilità finanziaria sul capitolo n. 142504 (Commissioni, comitati, consigli e collegi) del bilancio della Regione siciliana;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Considerato che il Comitato regionale faunistico venatorio, costituito con il decreto n. 3169 del 19 dicembre 2007 ed integrato con successivi provvedimenti, è scaduto il 18 dicembre 2010 e che pertanto occorre procedere alla ricostituzione di tale organo consultivo;

Ritenuto di poter procedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 33/97, alla costituzione del Comitato regionale faunistico-venatorio anche in mancanza delle designazioni non ancora pervenute, con riserva di adottare eventuali provvedimenti integrativi;

Viste le designazioni degli enti e delle associazioni, pervenute fino ad oggi, per la ricostituzione dell'organo in questione;

Viste le designazioni dell'Assessore per gli esperti universitari e dei dirigenti tecnici dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;

Considerato che la lettera 1) del 3° comma dell'art. 12 della citata legge regionale n. 33/97 prevede la nomina di un rappresentante degli allevatori di selvaggina segnalato dalle associazioni riconosciute;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse è costituito, presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura, il Comitato regionale faunistico-venatorio.

Detto Comitato è composto da:

- Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari che lo presiede o, su delega, dal dirigente generale preposto al dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
- dirigente generale del Comando del corpo forestale della Regione siciliana;

- dirigente del servizio 7° del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
- direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;
- direttore, o un suo delegato, dell'Istituto zooprofilattico siciliano;
- dott. Vincenzo Collura, dirigente responsabile dell'unità operativa n. 1 - del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
- dott. Vito Sinatra, dirigente del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, in qualità di segretario del Comitato;
- sig. Francesco Mistretta in qualità di rappres. allevatori selvaggina;
- prof. Placido Rapisarda, ordinario di economia c/o il dipart. di economia e territorio dell'Università degli studi di Catania;
- prof. Carmelo Rapisarda, ordinario della facoltà di agraria, dipartimento scienze e tecnologie fitosanitarie dell'Università degli studi di Catania;
- prof. Mario Lo Valvo, docente per il raggruppamento BIO/05, Zoologia c/o la facoltà di scienze MM.FF.NN. dell'Università degli studi di Palermo;
- dott. La Barbera Antonino, in rappresentanza dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.);
- Sig. Salamone Vincenzo, in rappresentanza dell'Associazione nazionale cacciatori (A.N.C.A.);
- ing. Rampulla Sebastiano, in rappresentanza dell'Associazione federazione siciliana della caccia (F.S.d.C.);
- prof. D'Elia Francesco, in rappresentanza dell'associazione Arci caccia - Comitato federativo siciliano;
- sig. Rizzo Alessandro, in rappresentanza dell'associazione Federazione caccia per le Regioni d'Europa;
- rag. Costanza Diego, in rappresentanza dell'associazione Regno delle due Sicilie;
- sig. Barbagallo Paolo Concetto, in rappresentanza dell'Associazione Fondo siciliano per la natura;
- sig. Pizzuto Michele, in rappresentanza dell'Associazione consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport;
- dott. Fragale Fabio, in rappresentanza dell'associazione Fare ambiente - coordinamento ecologista europeo;
- sig. Fici Saverio Piero, in rappresentanza dell'associazione Natur club Sicilia;
- prof. Bruno Massa, in rappresentanza della Società siciliana di scienze naturali;
- sig. Pace Girolamo, in rappresentanza dell'Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale (A.N.U.U.);
- dott. Musumeci Giovanni, in rappresentanza dell'associazione Club amatori avifauna autoctona;
- dott. Leonardi Giovanni, in rappresentanza dell'associazione Ente fauna siciliana;
- dott. Loforti Rosario, in rappresentanza dell'associazione Club alpino italiano;
- dott. Salamone Francesco, in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.) - Associazione regionale della Sicilia;
- geom. Capilli Rosario, in rappresentanza dell'associazione Ekoclub International;
- sig.ra Salvaggio Giuseppa Maria Salvina, in rappresentanza dell'Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente (A.N.T.A.);
- sig. Rizzo Giovanni, in rappresentanza dell'associazione Artemide caccia & pesca;
- sig. Cudia Federico, in rappresentanza dell'associazione Caccia pesca ambiente;
- sig. La Russa Giuseppe, in rappresentanza dell'associazione Federazione italiana della caccia;
- dott. Lo Cascio Francesco, in rappresentanza dell'Associazione siciliana caccia e natura;
- sig. Lastra Antonino, in rappresentanza dell'Ente produttori selvaggina (E.P.S.);
- geom. Tringali Antonio, in rappresentanza dell'Ente nazionale protezione animali (E.N.P.A.) e dell'Associazione siciliana difesa animali e natura;
- dott. Cammalleri Ignazio, in rappresentanza dell'associazione Amici della terra;
- avv. Evola Giuseppe, in rappresentanza dell'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro;
- dott. Guccione Antonino, in rappresentanza dell'Associazione nazionale libera caccia;
- sig. Ennio Bonfanti, in rappresentanza dell'associazione WWF Italia;
- sig. Mannino Mauro Maria, in rappresentanza dell'associazione Gruppi ricerca ecologica;
- geom. Tringali Antonio, in rappresentanza dell'E.N.P.A. e dell'Associazione siciliana difesa animali e natura.

Art. 2

Il Comitato dura in carica per un triennio dalla data del presente decreto.

Art. 3

Il Comitato verrà integrato dai rappresentanti delle associazioni che, alla data odierna, non hanno provveduto ad effettuare alcuna designazione.

Art. 4

Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'U.O. n. 47 "Disciplina dell'attività e dell'esercizio venatorio" del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 5

La spesa relativa al funzionamento del Comitato graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - rubrica dipartimento interventi strutturali in agricoltura.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale risorse agricole per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2011.

D'ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari in data 31 maggio 2011 al n. 1032.

(2011.24.1810)020

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Agrigento.

**L'ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto in particolare l'art. 29 comma 2 lett. "b" della suddetta legge che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43 comma 4 della suddetta legge, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previsto dall'art. 27 comma 4 della legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43 comma 5 della suddetta legge che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97 che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio decadute per scadenza dei termini il 13 marzo 2010;

Visto il decreto n. 2338 dell'11 dicembre 2009 con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il decreto n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per la nomina in qualità di componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto il decreto n. 151/2011 del 3 febbraio 2011 con il quale, al fine di consentire una maggiore concorsualità nella partecipazione della costituzione delle commissioni venatorie provinciali, sono stati ulteriormente riaperti i termini di presentazione delle domande;

Valutate le istanze presentate dagli aspiranti componenti delle commissioni o dalle associazioni che li rappresentano;

Considerato che tutti i componenti prescelti (sei membri effettivi e sei membri supplenti) hanno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 29 della sopra citata legge regionale n. 33/97;

Visto l'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 33/1997 che dispone che ai componenti del comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e missione;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010 con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di

dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale - Finanziaria";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura che per l'esercizio finanziario 2011 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1

Presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento è nominata la commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria.

Componenti effettivi:

- esperto in legislazione venatoria: Alfano Santo;

- esperto in zoologia applicata alla caccia: Biondo Salvatore;

- esperto in armi e munizioni da caccia: Messina Ciro Andrea;

- esperto in tutela della natura: Ferraro Antonio;

- esperto in norme di pronto soccorso: Scozzari Salvatore;

- esperto in cinologia: Costanza Diego.

Componenti supplenti:

- esperto in legislazione venatoria: La Mela Felice Giuseppe;

- esperto in zoologia applicata alla caccia: Bertolino Francesco;

- esperto in armi e munizioni da caccia: Cuttaia Vincenzo;

- esperto in tutela della natura: Cacioppo Domenico;

- esperto in norme di pronto soccorso: Vasta Michelangelo;

- esperto in cinologia: Insalaco Fabio.

Art. 2

Le funzioni di segretario della presente commissione vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, scelto dal dirigente responsabile.

Art. 3

La commissione di cui all'art. 1 è integrata, al fine di accertare la qualifica di guardia volontaria, dall'ispettore

ripartimentale delle foreste di Agrigento, o da altro dirigente da questi delegato, e dal rappresentante dell'associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno partecipato.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Art. 5

In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea alla segreteria della commissione con un preavviso di almeno tre giorni, per dar modo di procedere in tempi utili alla convocazione del componente supplente.

In caso di assenza non giustificata di un componente per più di tre sedute, questi si riterrà automaticamente decaduto ed il componente supplente della medesima materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell'emanazione dei decreti n. 2338 dell'11 dicembre 2009, n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 e n. 151 del 3 febbraio 2011.

Art. 6

La commissione ha validità tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana – Assessorato delle risorse agricole e alimentari – Rubrica dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale risorse agricole per l'apposito visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2011.

D'ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 6 giugno 2011 al n. 1100.

(2011.23.1778)020

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Caltanissetta.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto in particolare l'art. 29 comma 2 lett. "b" della suddetta legge che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43 comma 4 della suddetta legge, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previsto dall'art. 27 comma 4 della legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43 comma 5 della suddetta legge che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97 che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio decadute per scadenza dei termini il 13 marzo 2010;

Visto il decreto n. 2338 dell'11 dicembre 2009 con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il decreto n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per la nomina in qualità di componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto il decreto n. 151/2011 del 3 febbraio 2011 con il quale, al fine di consentire una maggiore concorsualità nella partecipazione della costituzione delle commissioni venatorie provinciali, sono stati ulteriormente riaperti i termini di presentazione delle domande;

Valutate le istanze presentate dagli aspiranti componenti delle commissioni o dalle associazioni che li rappresentano;

Considerato che tutti i componenti prescelti (sei membri effettivi e sei membri supplenti) hanno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 29 della sopra citata legge regionale n. 33/97;

Visto l'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 33/1997, che dispone che ai componenti del comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e missione;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale - Finanziaria";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura che per l'esercizio finanziario 2011 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1

Presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta è nominata la commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

Presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria.

Componenti effettivi:

- esperto in legislazione venatoria: Spatafora Ernesto;
- esperto in zoologia applicata alla caccia: Costanza Calogero;
- esperto in armi e munizioni da caccia: Parmeggiani Germano Andrea;

- esperto in tutela della natura: Taibi Carmelo Domenico;

- esperto in norme di pronto soccorso: D'Anna Michele;

- esperto in cinologia: Rizza Roberto.

Componenti supplenti:

- esperto in legislazione venatoria: Longobardo Filippo;

- esperto in zoologia applicata alla caccia: Di Giuseppe Pietro Luigi Maria;

- esperto in armi e munizioni da caccia: La Cagnina Michele;

- esperto in tutela della natura: Difrancesco Onofrio;

- esperto in norme di pronto soccorso: Zirone Alessandro Antonio;

- esperto in cinologia: Noto Maurizio Sebastiano.

Art. 2

Le funzioni di segretario della presente commissione vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, scelto dal dirigente responsabile.

Art. 3

La commissione di cui all'art. 1 è integrata, al fine di accertare la qualifica di guardia volontaria, dall'ispettore ripartimentale delle foreste di Caltanissetta o da altro dirigente da questi delegato, e dal rappresentante dell'associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno partecipato.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Art. 5

In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea

alla segreteria della commissione con un preavviso di almeno tre giorni, per dar modo di procedere in tempi utili alla convocazione del componente supplente.

In caso di assenza non giustificata di un componente per più di tre sedute, questi si riterrà automaticamente decaduto ed il componente supplente della medesima materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell'emanazione dei decreti nn. 2338 dell'11 dicembre 2009, n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 e n. 151 del 3 febbraio 2011.

Art. 6

La commissione ha validità tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana - Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Rubrica dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale risorse agricole per l'apposito visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2011.

D'ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 6 giugno 2011 al n. 1101.

(2011.23.1778)020

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Catania.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto in particolare l'art. 29 comma 2 lett. "b" della suddetta legge che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43 comma 4 della suddetta legge, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previsto dall'art. 27 comma 4 della legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43 comma 5 della suddetta legge che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, inte-

grate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97 che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio decadute per scadenza dei termini il 13 marzo 2010;

Visto il decreto n. 2338 dell'11 dicembre 2009 con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il decreto n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per la nomina in qualità di componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto il decreto n. 151/2011 del 3 febbraio 2011 con il quale, al fine di consentire una maggiore concorsualità nella partecipazione della costituzione delle commissioni venatorie provinciali, sono stati ulteriormente riaperti i termini di presentazione delle domande;

Valutate le istanze presentate dagli aspiranti componenti delle commissioni o dalle associazioni che li rappresentano;

Considerato che tutti i componenti prescelti (sei membri effettivi e sei membri supplenti) hanno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 29 della sopra citata legge regionale n. 33/97;

Visto l'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 33/1997, che dispone che ai componenti del comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e missione;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale - Finanziaria";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura che per l'esercizio finanziario 2011 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1

Presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è nominata la commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

Presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria.

Componenti effettivi:

- esperto in legislazione venatoria: Di Giunta Giovanni;

- esperto in zoologia applicata alla caccia: Di Stefano Raffaele;

- esperto in armi e munizioni da caccia: Finocchiario Francesco;

- esperto in tutela della natura: Cannavò Giuseppe;

- esperto in norme di pronto soccorso: Luca Aldo;

- esperto in cinologia: Villari Orazio.

Componenti supplenti:

- esperto in legislazione venatoria: Bottino Antonino;

- esperto in zoologia applicata alla caccia: Merlino Stefania;

- esperto in armi e munizioni da caccia: Mirabella Francesco;

- esperto in tutela della natura: Pappalardo Giuseppe;

- esperto in norme di pronto soccorso: Ciraoletti Giuseppe;

- esperto in cinologia: Privitera Stefano.

Art. 2

Le funzioni di segretario della presente commissione vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, scelto dal dirigente responsabile.

Art. 3

La commissione di cui all'art. 1 è integrata, al fine di accertare la qualifica di guardia volontaria, dall'ispettore ripartimentale delle foreste di Catania o da altro dirigente da questi delegato, e dal rappresentante dell'associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno partecipato.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Art. 5

In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea alla segreteria della commissione con un preavviso di almeno tre giorni, per dar modo di procedere in tempi utili alla convocazione del componente supplente.

In caso di assenza non giustificata di un componente per più di tre sedute, questi si riterrà automaticamente decaduto ed il componente supplente della medesima materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell'emanazione dei decreti nn. 2338 dell'11 dicembre 2009, n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 e n. 151 del 3 febbraio 2011.

Art. 6

La commissione ha validità tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana – Assessorato delle risorse agricole e alimentari – Rubrica dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale risorse agricole per l'apposito visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2011.

D'ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 6 giugno 2011 al n. 1102.

(2011.23.1778)020

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Enna.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto in particolare l'art. 29 comma 2 lett. "b" della suddetta legge che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43 comma 4 della suddetta legge, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previsto dall'art. 27 comma 4 della legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43 comma 5 della suddetta legge che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97 che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio decadute per scadenza dei termini il 13 marzo 2010;

Visto il decreto n. 2338 dell'11 dicembre 2009 con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il decreto n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per la nomina in qualità di componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto il decreto n. 151/2011 del 3 febbraio 2011 con il quale, al fine di consentire una maggiore concorsualità nella partecipazione della costituzione delle commissioni venatorie provinciali, sono stati ulteriormente riaperti i termini di presentazione delle domande;

Valutate le istanze presentate dagli aspiranti componenti delle commissioni o dalle associazioni che li rappresentano;

Considerato che tutti i componenti prescelti (sei membri effettivi e sei membri supplenti) hanno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 29 della sopra citata legge regionale n. 33/97;

Visto l'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 33/1997 che dispone che ai componenti del comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e missione;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010 con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale - Finanziaria";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura che per l'esercizio finanziario 2011 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1

Presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è nominata la commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria.

Componenti effettivi:

- esperto in legislazione venatoria: Cimino Erminio Antonio;

- esperto in zoologia applicata alla caccia: De Luca Anna Maria;

- esperto in armi e munizioni da caccia: Bruno Giuseppe Fulvio Ivan;

- esperto in tutela della natura: Rampulla Sebastiano;

- esperto in norme di pronto soccorso: Campione Eduardo;

- esperto in cinologia: Algozino Antonino.

Componenti supplenti:

- esperto in legislazione venatoria: D'Alia Antonino;
- esperto in zoologia applicata alla caccia: Anile Stefano;
- esperto in armi e munizioni da caccia: Di Manno Filippo;
- esperto in tutela della natura: Stazzone Michele;
- esperto in norme di pronto soccorso: L'Episcopo Giuseppe;
- esperto in cinologia: Camera Benedetto.

Art. 2

Le funzioni di segretario della presente commissione vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, scelto dal dirigente responsabile.

Art. 3

La commissione di cui all'art. 1 è integrata, al fine di accertare la qualifica di guardia volontaria, dall'ispettore ripartimentale delle foreste di Enna, o da altro dirigente da questi delegato, e dal rappresentante dell'associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno partecipato.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Art. 5

In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea alla segreteria della commissione con un preavviso di almeno tre giorni, per dar modo di procedere in tempi utili alla convocazione del componente supplente.

In caso di assenza non giustificata di un componente per più di tre sedute, questi si riterrà automaticamente decaduto ed il componente supplente della medesima materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell'emanazione dei decreti n. 2338 dell'11 dicembre 2009, n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 e n. 151 del 3 febbraio 2011.

Art. 6

La commissione ha validità tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana - Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Rubrica dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale risorse agricole per l'apposito visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2011.

D'ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 6 giugno 2011 al n. 1103.

(2011.23.1778)020

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Messina.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto in particolare l'art. 29 comma 2 lett. "b" della suddetta legge che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43 comma 4 della suddetta legge, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previsto dall'art. 27 comma 4 della legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43 comma 5 della suddetta legge che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97 che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio decadute per scadenza dei termini il 13 marzo 2010;

Visto il decreto n. 2338 dell'11 dicembre 2009 con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il decreto n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per la nomina in qualità di componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto il decreto n. 151/2011 del 3 febbraio 2011 con il quale, al fine di consentire una maggiore concorsualità nella partecipazione della costituzione delle commissioni venatorie provinciali, sono stati ulteriormente riaperti i termini di presentazione delle domande;

Valutate le istanze presentate dagli aspiranti componenti delle commissioni o dalle associazioni che li rappresentano;

Considerato che tutti i componenti prescelti (sei membri effettivi e sei membri supplenti) hanno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 29 della sopra citata legge regionale n. 33/97;

Visto l'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 33/1997 che dispone che ai componenti del comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e missione;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010 con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale - Finanziaria";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura che per l'esercizio finanziario 2011 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1

Presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina è nominata la commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria.

Componenti effettivi:

- esperto in legislazione venatoria: La Torre Oreste;
- esperto in zoologia applicata alla caccia: Miraglia Pietro Lorenzo;
- esperto in armi e munizioni da caccia: Durante Santo;
- esperto in tutela della natura: Gliozzo Salvatore;
- esperto in norme di pronto soccorso: Settineri Antonino;
- esperto in cinologia: Violi Francesco.

Componenti supplenti:

- esperto in legislazione venatoria: Anastasi Nunziello;
- esperto in zoologia applicata alla caccia: Tomaselli Giuseppe;
- esperto in armi e munizioni da caccia: Calderone Antonino;
- esperto in tutela della natura: Currò Gaetano;
- esperto in norme di pronto soccorso: Zona Michele;
- esperto in cinologia: Russo Armando.

Art. 2

Le funzioni di segretario della presente commissione vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, scelto dal dirigente responsabile.

Art. 3

La commissione di cui all'art. 1 è integrata, al fine di accertare la qualifica di guardia volontaria, dall'ispettore ripartimentale delle foreste di Messina o da altro dirigen-

te da questi delegato, e dal rappresentante dell'associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno partecipato.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Art. 5

In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea alla segreteria della commissione con un preavviso di almeno tre giorni, per dar modo di procedere in tempi utili alla convocazione del componente supplente.

In caso di assenza non giustificata di un componente per più di tre sedute, questi si riterrà automaticamente decaduto ed il componente supplente della medesima materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell'emanazione dei decreti n. 2338 dell'11 dicembre 2009, n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 e n. 151 del 3 febbraio 2011.

Art. 6

La commissione ha validità tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana - Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Rubrica dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale risorse agricole per l'apposito visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2011.

D'ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 6 giugno 2011 al n. 1104.

(2011.23.1778)020

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Palermo.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto in particolare l'art. 29 comma 2 lett. "b" della suddetta legge che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43 comma 4 della suddetta legge, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previsto dall'art. 27 comma 4 della legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43 comma 5 della suddetta legge che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97 che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio decadute per scadenza dei termini il 13 marzo 2010;

Visto il decreto n. 2338 dell'11 dicembre 2009 con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il decreto n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per la nomina in qualità di componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto il decreto n. 151/2011 del 3 febbraio 2011 con il quale, al fine di consentire una maggiore concorsualità nella partecipazione della costituzione delle commissioni venatorie provinciali, sono stati ulteriormente riaperti i termini di presentazione delle domande;

Valutate le istanze presentate dagli aspiranti componenti delle commissioni o dalle associazioni che li rappresentano;

Considerato che tutti i componenti prescelti (sei membri effettivi e sei membri supplenti) hanno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 29 della sopra citata legge regionale n. 33/97;

Visto l'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 33/1997 che dispone che ai componenti del comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e missione;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010 con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale - Finanziaria";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura che per l'esercizio finanziario 2011 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1

Presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è nominata la commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria.

Componenti effettivi:

- esperto in legislazione venatoria: Pernice Fabio;
- esperto in zoologia applicata alla caccia: Lo Valvo Mario;
- esperto in armi e munizioni da caccia: Trifirò Giovanni;

- esperto in tutela della natura: Sinatra Vito;

- esperto in norme di pronto soccorso: D'Elia Francesco;

- esperto in cinologia: Meli Santo.

Componenti supplenti:

- esperto in legislazione venatoria: La Mendola Carmelo;

- esperto in zoologia applicata alla caccia: Lillo Francesco;

- esperto in armi e munizioni da caccia: Guarino Domenico;

- esperto in tutela della natura: Albanese Alessandro;

- esperto in norme di pronto soccorso: Guccione Antonino;

- esperto in cinologia: La Barbera Antonino.

Art. 2

Le funzioni di segretario della presente commissione vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, scelto dal dirigente responsabile.

Art. 3

La commissione di cui all'art. 1 è integrata, al fine di accertare la qualifica di guardia volontaria, dall'ispettore ripartimentale delle foreste di Palermo, o da altro dirigente da questi delegato, e dal rappresentante dell'associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno partecipato.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Art. 5

In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea alla segreteria della commissione con un preavviso di almeno tre giorni, per dar modo di procedere in tempi utili alla convocazione del componente supplente.

In caso di assenza non giustificata di un componente per più di tre sedute, questi si ritirerà automaticamente decaduto ed il componente supplente della medesima materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell'emanazione dei decreti n. 2338 dell'11 dicembre 2009, n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 e n. 151 del 3 febbraio 2011.

Art. 6

La commissione ha validità tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana – Assessorato delle risorse agricole e alimentari – Rubrica dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale risorse agricole per l'apposito visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2011.

D'ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 6 giugno 2011 al n. 1105.

(2011.23.1778)020

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Ragusa.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto in particolare l'art. 29 comma 2 lett. "b" della suddetta legge che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43 comma 4 della suddetta legge, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previsto dall'art. 27 comma 4 della legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43 comma 5 della suddetta legge che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97 che stabilisce le materie di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio decadute per scadenza dei termini il 13 marzo 2010;

Visto il decreto n. 2338 dell'11 dicembre 2009 con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il decreto n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per la nomina in qualità di componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto il decreto n. 151/2011 del 3 febbraio 2011 con il quale, al fine di consentire una maggiore concorsualità nella partecipazione della costituzione delle commissioni venatorie provinciali, sono stati ulteriormente riaperti i termini di presentazione delle domande;

Valutate le istanze presentate dagli aspiranti componenti delle commissioni o dalle associazioni che li rappresentano;

Considerato che tutti i componenti prescelti (sei membri effettivi e sei membri supplenti) hanno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 29 della sopra citata legge regionale n. 33/97;

Visto l'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 33/1997 che dispone che ai componenti del comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e missione;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010 con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale - Finanziaria";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura che per l'esercizio finanziario 2011 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1

Presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa è nominata la commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria.

Componenti effettivi:

- esperto in legislazione venatoria: Greco Carmelo;
- esperto in zoologia applicata alla caccia: Gambino Egle;

- esperto in armi e munizioni da caccia: Carbonaro Luigi;

- esperto in tutela della natura: Amarù Giuseppe;
- esperto in norme di pronto soccorso: Biscari Giorgio;
- esperto in cinologia: Cataldi Fabio.

Componenti supplenti:

- esperto in legislazione venatoria: Blefari Enzo;
- esperto in zoologia applicata alla caccia: Campagnolo Giovanni;

- esperto in armi e munizioni da caccia: Mangione Giovanni;

- esperto in tutela della natura: D'Onufrio Gaetano;
- esperto in norme di pronto soccorso: La Mantia Giuseppe;

- esperto in cinologia: Russo Emanuele.

Art. 2

Le funzioni di segretario della presente commissione vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, scelto dal dirigente responsabile.

Art. 3

La commissione di cui all'art. 1 è integrata, al fine di accertare la qualifica di guardia volontaria, dall'ispettore ripartimentale delle foreste di Ragusa, o da altro dirigente da questi delegato, e dal rappresentante dell'associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno partecipato.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Art. 5

In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea alla segreteria della commissione con un preavviso di almeno tre giorni, per dar modo di procedere in tempi utili alla convocazione del componente supplente.

In caso di assenza non giustificata di un componente per più di tre sedute, questi si riterrà automaticamente decaduto ed il componente supplente della medesima materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell'emanazione dei decreti n. 2338 dell'11 dicembre 2009, n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 e n. 151 del 3 febbraio 2011.

Art. 6

La commissione ha validità tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana - Assessorato delle risorse agricole e alimentari -

Rubrica dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale risorse agricole per l'apposito visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2011.

D'ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 6 giugno 2011 al n. 1106.

(2011.23.1778)020

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Siracusa.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto in particolare l'art. 29 comma 2 lett. "b" della suddetta legge che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43 comma 4 della suddetta legge, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previsto dall'art. 27 comma 4 della legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43 comma 5 della suddetta legge che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97 che stabilisce le materie di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio decadute per scadenza dei termini il 13 marzo 2010;

Visto il decreto n. 2338 dell'11 dicembre 2009 con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il decreto n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per la nomina in qualità di componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto il decreto n. 151/2011 del 3 febbraio 2011 con il quale, al fine di consentire una maggiore concorsualità nella partecipazione della costituzione delle commissioni venatorie provinciali, sono stati ulteriormente riaperti i termini di presentazione delle domande;

Valutate le istanze presentate dagli aspiranti componenti delle commissioni o dalle associazioni che li rappresentano;

Considerato che tutti i componenti prescelti (sei membri effettivi e sei membri supplenti) hanno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 29 della sopra citata legge regionale n. 33/97;

Visto l'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 33/1997 che dispone che ai componenti del comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e missione;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010 con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale - Finanziaria";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura che per l'esercizio finanziario 2011 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1

Presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è nominata la commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria.

Componenti effettivi:

- esperto in legislazione venatoria: Schiavone Giuseppe;

- esperto in zoologia applicata alla caccia: Amato Mirko;

- esperto in armi e munizioni da caccia: Vinci Fernando;

- esperto in tutela della natura: Morale Vincenzo;

- esperto in norme di pronto soccorso: Londra Alfredo;

- esperto in cinologia: Vacante Rosario.

Componenti supplenti:

- esperto in legislazione venatoria: Impallomeni Giuseppe;

- esperto in zoologia applicata alla caccia: Ientile Renzo;

- esperto in armi e munizioni da caccia: Di Maria Antonio;

- esperto in tutela della natura: Schifitto Salvatore;

- esperto in norme di pronto soccorso: Garro Vincenzo;

- esperto in cinologia: Cascone Angelo.

Art. 2

Le funzioni di segretario della presente commissione vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, scelto dal dirigente responsabile.

Art. 3

La commissione di cui all'art. 1 è integrata, al fine di accertare la qualifica di guardia volontaria, dall'ispettore ripartimentale delle foreste di Siracusa, o da altro dirigente da questi delegato, e dal rappresentante dell'associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno partecipato.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Art. 5

In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea alla segreteria della commissione con un preavviso di almeno tre giorni, per dar modo di procedere in tempi utili alla convocazione del componente supplente.

In caso di assenza non giustificata di un componente per più di tre sedute, questi si riterrà automaticamente decaduto ed il componente supplente della medesima materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell'emanazione dei decreti n. 2338 dell'11 dicembre 2009, n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 e n. 151 del 3 febbraio 2011.

Art. 6

La commissione ha validità tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana - Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Rubrica dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale risorse agricole per l'apposito visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2011.

D'ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 6 giugno 2011 al n. 1107.

(2011.23.1778)020

DECRETO 27 maggio 2011.

Nomina della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Trapani.

**L'ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto in particolare l'art. 29 comma 2 lett. "b" della suddetta legge che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 43 comma 4 della suddetta legge, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previsto dall'art. 27 comma 4 della legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;

Visto l'art. 43 comma 5 della suddetta legge che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97 che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio decadute per scadenza dei termini il 13 marzo 2010;

Visto il decreto n. 2338 dell'11 dicembre 2009 con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;

Visto il decreto n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per la nomina in qualità di componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto il decreto n. 151/2011 del 3 febbraio 2011 con il quale, al fine di consentire una maggiore concorsualità nella partecipazione della costituzione delle commissioni venatorie provinciali, sono stati ulteriormente riaperti i termini di presentazione delle domande;

Valutate le istanze presentate dagli aspiranti componenti delle commissioni o dalle associazioni che li rappresentano;

Considerato che tutti i componenti prescelti (sei membri effettivi e sei membri supplenti) hanno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 29 della sopra citata legge regionale n. 33/97;

Visto l'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 33/1997, che dispone che ai componenti del comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e missione;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale - Finanziaria";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura che per l'esercizio finanziario 2011 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1

Presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani è nominata la commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria.

Componenti effettivi:

- esperto in legislazione venatoria: Fici Saverio Piero;
- esperto in zoologia applicata alla caccia: Borruso Giacomo;

- esperto in armi e munizioni da caccia: Cudia Federico;

- esperto in tutela della natura: De Pasquale Agostino;
- esperto in norme di pronto soccorso: Milazzo Nicolò;
- esperto in cinologia: Todaro Nicola.

Componenti supplenti:

- esperto in legislazione venatoria: Errante Giovanni;
- esperto in zoologia applicata alla caccia: Lombardo Sergio;

- esperto in armi e munizioni da caccia: Adragna Francesco;

- esperto in tutela della natura: Farina Giacomo;
- esperto in norme di pronto soccorso: Di Giovanni Ferdinando;

- esperto in cinologia: Valfrè Sebastiano.

Art. 2

Le funzioni di segretario della presente commissione vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, scelto dal dirigente responsabile.

Art. 3

La commissione di cui all'art. 1 è integrata, al fine di accertare la qualifica di guardia volontaria, dall'ispettore ripartimentale delle foreste di Trapani o da altro dirigente da questi delegato, e dal rappresentante dell'associazione

organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno partecipato.

Art. 4

In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Art. 5

In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea alla segreteria della commissione con un preavviso di almeno tre giorni, per dar modo di procedere in tempi utili alla convocazione del componente supplente.

In caso di assenza non giustificata di un componente per più di tre sedute, questi si riterrà automaticamente decaduto ed il componente supplente della medesima materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell'emanazione dei decreti nn. 2338 dell'11 dicembre 2009, n. 402/2010 dell'11 maggio 2010 e n. 151 del 3 febbraio 2011.

Art. 6

La commissione ha validità tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana – Assessorato delle risorse agricole e alimentari – Rubrica dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale risorse agricole per l'apposito visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2011.

D'ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 6 giugno 2011 al n. 1108.

(2011.23.1778)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 giugno 2011.

Disposizioni relative all'erogazione di prodotti aproteici ai soggetti affetti da insufficienza renale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 796, lett. b della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il Patto della salute 2010-2012 di cui all'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;

Visto il Piano della salute regionale 2011-2013, approvato con deliberazione di Giunta n. 115 del 21 aprile 2011, su parere favorevole dalla IV Commissione unitamente alle integrazioni apportate, che ha previsto la costituzione di "reti assistenziali", che sono ritenute un ambito prioritario di intervento offrendo al cittadino maggiori garanzie di continuità e gestione dei propri problemi di salute nonché garanzie di efficienza;

Considerato che annualmente la Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), del citato Patto della salute 2010-2012, è tenuta ad effettuare un provvedimento ricognitivo relativo alle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali di assistenza con l'indicazione della specifica fonte di finanziamento, non a carico del Servizio sanitario nazionale;

Preso atto, nell'ambito della ricognizione effettuata nell'anno 2010, della sussistenza del decreto n. 36774 del 27 dicembre 2001 con il quale è stato fissato, nella Regione Sicilia, il limite di spesa mensile per l'acquisizione dei prodotti aproteici per i soggetti con insufficienza renale e sono state definite le modalità di fornitura di tali prodotti;

Considerato che in tema di assistenza integrativa la Regione è già intervenuta con decreto n. 318 del 23 febbraio 2010 e successive circolari applicative n. 1256 del 23 febbraio 2009 e n. 1272 del 21 luglio 2010, a regolamentare nel dettaglio le modalità di erogazione di alcune prestazioni tra cui sono comprese quelle relative alla somministrazione di prodotti aproteici per pazienti con insufficienza renale, adeguando tale risposta assistenziale al contesto dei LEA come disciplinato dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 e s.m.i.

Ritenuto, in analogia, di procedere, nel rispetto del contesto normativo sopra delineato, ad adeguare le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al citato decreto n. 36774 del 27 dicembre 2001, provvedendo alla revoca dello stesso e a ricondurre tale settore assistenziale alla disciplina di cui al decreto n. 318 del 23 febbraio 2010 e relative circolari applicative;

Visto il decreto n. 726 del 10 marzo 2010 con il quale è stata disposta la revoca del citato decreto n. 36774 del 27 dicembre 2001 e che la stessa revoca non è stata ancora resa efficace nelle more della definizione del percorso di appropriatezza cui improntare l'erogazione di tali prodotti nell'interesse prevalente dei pazienti cui assicurare la continuità assistenziale;

Considerate le relazioni dell'Area interdipartimentale 2, prot. 541 dell'11 marzo 2010 inviata al Dipartimento bilancio e tesoro dell'Assessorato regionale dell'economia e prot. n. 15884 del 12 luglio 2010 inviata all'Assessore;

Preso atto dei lavori del Tavolo tecnico appositamente istituito con nota dirigenziale a prot. congiunto Area2/n. 861 e Serv.9/885 del 19 novembre 2009, le cui risultanze sono state oggetto della circolare n. 1272 del 21 luglio 2010 intervenuta a disciplinare, tra l'altro, i criteri di appropriatezza e di efficacia per l'erogazione di prodotti aproteici per pazienti con insufficienza renale in fase pre-dialitica e di integratori alimentari per pazienti in terapia conservativa e in trattamento dialitico di cui alle tab. IV e V dell'allegato A alla predetta circolare n. 1272/2010 di seguito riportate:

Prodotti per persone con insufficienza renale cronica sottoposti a dialisi (tab. IV)

Codice	Prodotto	Confezione/range composizione	Prezzo
6.0.0	Integratore proteico liofilizzato	gr	0,190 (*)
6.0.1	Integratore proteico in polvere	gr	0,173 (*)
6.0.2	Integratore proteico liquido	ml	0,035 (0)

Prodotti aproteici per persone con insufficienza renale (tab. V)

Codice	Prodotto	Confezione	Prezzo
3.6.1	Latte aproteico	ml	0,0105 (*)
3.7.1	Bevanda Aprroteica	ml	0,005 (*)
3.7.2	Alimento aproteico	gr	0,048 (*)

Considerato altresì che le valutazioni del suddetto Tavolo, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, si estendono anche ai prodotti aproteici, tipo pane, pasta, farina ecc., limitatamente ai soggetti con insufficienza renale cronica al IV e V stadio in terapia conservativa con documentata riduzione del volume di filtrato glomerulare inferiore a 30 ml/min.;

Considerato che le valutazioni del Tavolo tecnico fanno riferimento alle linee guida KDOQI riconosciute dalla Società europea di nefrologia, dialisi e trapianto e dalla National Kidney Foundation Americana;

Ritenuto, pertanto, a completamento della disciplina regionale in tema di assistenza sanitaria integrativa e, in coerenza con le determinazioni già assunte per l'erogazione di prodotti destinati al medesimo ambito specialistico, di dover ricondurre ai suddetti criteri di appropriatezza ed efficacia l'erogazione anche dei prodotti aproteici tipo pane, pasta, farina ecc. e degli integratori alimentari, adeguando complessivamente la risposta assistenziale di settore al contesto dei LEA come disciplinato dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 e s.m.i. e di dover definire, con apposita circolare applicativa, il relativo percorso autorizzativo;

Ritenuto funzionale a tale scopo, estendere l'utilizzo del Registro siciliano di nefrologia, dialisi e trapianto, istituito con decreto n. 3426 del 19 dicembre 2008 anche alla rilevazione dei dati relativi ai soggetti con insufficienza renale cronica, quale strumento di informazione epidemiologica indispensabile per una corretta programmazione degli interventi e di gestione delle risorse nel settore;

Rilevato, nelle more della definizione dell'iter approvativo del nuovo D.P.C.M. sui LEA che, ove esso contenga modifiche migliorative sulle prestazioni erogabili nel settore, lo stesso troverà contestuale applicazione in Sicilia;

Ritenuto necessario che le aziende sanitarie provinciali assicurino il puntuale monitoraggio delle prestazioni di cui al presente decreto e la rendicontazione della relativa spesa;

Decreta:

Art. 1

È approvato il documento tecnico che fa parte integrante del presente decreto a completamento della disciplina regionale in tema di assistenza sanitaria integrativa e, in coerenza con le determinazioni già assunte per l'erogazione di prodotti destinati al medesimo ambito specialistico con decreto n. 318 del 23 febbraio 2010 e relative cir-

colari applicative, l'erogazione dei prodotti aproteici tipo pane, pasta, farina, ecc. è limitata ai soggetti affetti da insufficienza renale cronica al IV e V stadio, cioè con documentata riduzione del volume di filtrato glomerulare inferiore a 30 ml/min, in terapia conservativa e degli integratori alimentari ai pazienti in dialisi e ai pazienti con insufficienza renale cronica al IV e V stadio, con documentata riduzione del volume di filtrato glomerulare inferiore a 30 ml/min, in terapia conservativa.

Art. 2

La scelta dei prodotti aproteici e degli integratori alimentari, erogabili con le modalità di cui al presente decreto ai soggetti indicati all'art. 1, deve avvenire nell'ambito delle categorie merceologiche incluse nel Registro nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 e s.m.i.

Art. 3

Al fine della corretta programmazione degli interventi e gestione delle risorse nel settore in riferimento, è autorizzata l'estensione dell'utilizzo del Registro siciliano di nefrologia, dialisi e trapianto, istituito con decreto n. 3426 del 19 dicembre 2008, anche alla rilevazione dei dati relativi ai soggetti con insufficienza renale cronica in terapia conservativa.

Il responsabile del registro avrà cura di comunicare, con cadenza periodica, tali dati aggiornati alle ASP contribuendo a realizzare una sinergia operativa funzionale alla governance del livello assistenziale sia sotto il profilo clinico-epidemiologico che della relativa spesa.

Art. 4

Con apposita circolare applicativa sarà definito il percorso autorizzativo per la fornitura dei prodotti di cui all'art. 1.

Art. 5

Le tabelle IV e V di cui all'Allegato A alla circolare 1272/2010 richiamate dal presente decreto si intendono superate.

Art. 6

È fatto obbligo alle ASP della Sicilia di inviare a questo Assessorato-Area interdepartimentale 2, con cadenza semestrale, le informazioni relative al numero dei soggetti destinatari delle prestazioni di assistenza integrativa di cui al presente decreto e al relativo costo delle stesse.

Art. 7

Le limitazioni previste nel presente decreto non si applicano ai pazienti nefropatici in età pediatrica.

Art. 8

Le attività di coordinamento relative all'erogazione dei prodotti in questione ed al monitoraggio in materia, sono svolte dall'Area interdepartimentale 2 proposta anche all'attuazione del Piano sanitario regionale 2011-2013.

Art. 9

Il presente decreto supera i precedenti in materia di erogazione di alimenti particolari per pazienti con insufficienza renale cronica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 8 giugno 2011.

RUSSO

(2011.23.1769)102

DECRETO 9 giugno 2011.

Rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, successivamente, ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992 con il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il numero unico telefonico "118";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed in particolare l'articolo 24 rubricato "Rete dell'emergenza urgenza sanitaria";

Viste le nuove linee guida sul funzionamento del servizio di urgenza-emergenza sanitaria regionale S.U.E.S 118, approvate con decreto n. 481 del 25 marzo 2009;

Vista la delibera n. 538 del 15 dicembre 2009, con la quale è stata costituita la società consortile per l'espletamento del servizio regionale per l'emergenza-urgenza sanitaria;

Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013 che identifica l'Area cardiologica come ambito prioritario di intervento per la Regione siciliana e il modello delle "reti assistenziali" come nuova modalità organizzativa dei servizi poiché supera la frammentarietà dell'assistenza garantendo a tutti i cittadini maggiori garanzie di equità e di salute;

Considerato che da un'analisi di contesto riferita alla popolazione siciliana si rileva che i miglioramenti terapeutici degli ultimi anni hanno ridotto la mortalità intra-ospedaliera per IMA, ma non hanno modificato la mortalità, né la prognosi, né gli eventi nella fase pre-ospedaliera dove si concentra la mortalità maggiore, che può arrivare a oltre il 50% della mortalità globale;

Considerato che, al fine di garantire un trattamento efficace sul territorio regionale dei pazienti con patologie di interesse cardiologico, è necessario ricondurre le varie fasi del percorso diagnostico terapeutico al setting più appropriato, aumentando nel contempo l'efficienza del sistema;

Considerato che le attuali linee-guida per il trattamento dei pazienti con IMA con ST sopraslivellato (STEMI), sviluppate dalla European Society of Cardiology (ESC) e dall'American College of Cardiology/American Heart Association (ACCI AHA) e quelle della Federazione Italiana di Cardiologia (FIC) in un "Consensus Document" raccomandano che la gestione ottimale del paziente con infarto miocardico acuto non sia più il singolo ospedale, ma piuttosto un complesso

network per l'emergenza tra ospedali (a diversa complessità assistenziale) e territorio, connessi da un adeguato sistema di trasporto, che abbia lo scopo di assicurare la ripercussione ottimale a tutti i pazienti con infarto miocardico acuto con ST sopraslivellato, con strategie diagnostiche-terapeutiche condivise e modulate, da un lato, sul profilo di rischio del paziente e, dall'altro, sulle risorse strutturali e logistiche disponibili;

Rilevato che l'infarto miocardico acuto necessita, nella fase pre-ospedaliera, di una appropriata gestione volta ad assicurare, nel tempo più precoce possibile, la migliore terapia a ciascun paziente, compresi coloro che raggiungono un ospedale senza U.T.I.C. (Unità Terapia Intensiva Coronarica);

Ritenuto quindi di dover provvedere alla radicale revisione delle attuali modalità di gestione delle emergenze cardiologiche introducendo il modello di rete inter-ospedaliera e territoriale integrata "HUB and SPOKE";

Visto il contenuto del Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013" relativo all'area cardiologica ed in particolare alla rete per l'emergenza cardiologica, elaborato da un gruppo di lavoro appositamente costituito, che prevede il modello organizzativo di Rete Hub e Spoke per la gestione dell'infarto miocardico acuto;

Visto il documento tecnico, elaborato dal Gruppo Italiano Studi Emodinamici (GISE), nel contesto del progetto italiano "Stent for Life" (di cui la Sicilia è individuata come regione target), con il quale viene delineato il modello organizzativo integrato delle reti regionali per l'infarto miocardico acuto, che si articola prevedendo l'inter-operatività tra la rete del 118, i Pronto Soccorso, le Cardiologie, le U.T.I.C. (Unità Terapia Intensiva Coronarica) ed i laboratori di emodinamica;

Considerato che la Regione siciliana deve realizzare la rete per l'emergenza cardiologica quale migliore risposta organizzativa, strutturale e culturale alle necessità di assistenza della persona con sindrome coronarica acuta e che il documento elaborato dal gruppo tecnico di lavoro appositamente costituito per la stesura del Piano sanitario regionale risulta in piena coerenza con quanto elaborato dal Gruppo Italiano Studi Emodinamici (GISE);

Ritenuto di dover dare applicazione ai contenuti del piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013" in materia di rete per l'infarto miocardico acuto;

Ritenuto di approvare le azioni previste nell'allegato documento "Rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia" contenente gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Per le motivazioni fin qui esposte;

Decreta:

Art. 1

È istituita in Sicilia la Rete per l'infarto miocardico acuto di cui al documento tecnico "Rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia" di seguito denominato Rete IMA (allegato 1) che costituisce parte integrante del presente decreto. Con tale documento si definiscono:

- gli obiettivi specifici regionali;
- le strategie diagnostico-terapeutiche;
- il modello organizzativo;
- le caratteristiche e le funzioni dei servizi coinvolti;
- le risorse utili;
- gli indicatori;

• le modalità di raccolta e di integrazione dei dati dei diversi database necessari.

Art. 2

È costituita la commissione regionale di coordinamento della rete "IMA" per l'applicazione del documento regionale, di cui al superiore articolo 1, che risulta così composta:

- dr.ssa Maria Grazia Furnari, Responsabile regionale, Area interdipartimentale 2 DPS "Ufficio del piano";
- dr. Bernardo Alagna, Responsabile regionale del servizio emergenza/urgenza DPS;
- dr.ssa Rosalia Murè, Responsabile regionale del servizio programmazione ospedaliera DPS;
- dr. Lorenzo Maniaci, Responsabile regionale dell'area interdipartimentale accreditamento DASOE;
- dr. Giovanni De Luca, Responsabile regionale U.O. qualità e governo clinico DASOE;
- dr. Ernesto Mossuti, Presidente regionale associazione medici cardiologi ospedalieri (ANMCO);
- dr. Antonino Nicosia, Delegato regionale gruppo italiano studi emodinamici (GISE).

Art. 3

È approvato il documento organizzativo della Rete "IMA" - Organigramma e compiti - (allegato 2) con il quale si definiscono:

- organigramma delle commissioni;
- compiti della commissione regionale;
- compiti delle commissioni di macro-area;
- compiti delle unità di rete;
- risorse necessarie per l'attuazione della rete;
- cronoprogramma.

Art. 4

Sono individuate quattro commissioni regionali di macro-area, divise per bacino di utenza, corrispondenti funzionalmente ai bacini del 118, la cui composizione deve prevedere la presenza delle figure professionali seguenti:

- il direttore della centrale operativa del 118 del bacino corrispondente;
- un dirigente cardiologo di una UTIC;
- un responsabile di emodinamica;
- un responsabile dell'area di emergenza (DEA) o di pronto soccorso;
- un direttore sanitario o generale di una delle aziende afferenti al bacino.

Le commissioni regionali di macro area risultano così identificate:

- 1) macro area Palermo-Trapani:
 - a) dr. Gaetano Marchese;
 - b) dr. Vincenzo Cirrincione (referente);
 - c) dr. Amerigo Stabile;
 - d) dr. Antonio Siracusa;
 - e) dr. Salvatore Mannino;
- 2) macro area Catania-Ragusa-Siracusa:
 - a) dr. Maria Concetta Monea;
 - b) dr. Antonio Fiscella;
 - c) prof. Corrado Tamburino (referente);
 - d) dr. Giuseppe Carpinteri;
 - e) dr. Angelo Pellicanò;

3) macro area Messina:

- a) dr. Gaetano Sutera;
- b) dr. Rosario Evola;
- c) dr. Rosario Grassi (referente);
- d) dr.ssa Mara Gioffrè;
- e) dr. Santo Conti;

4) macro area Caltanissetta-Agrigento-Enna:

- a) dr. Elio Barnabà;
- b) dr. Ignazio Vaccaro;
- c) dr. Giovanni Saccone (referente);
- d) dr. Giovanni Nicotra;
- e) dr. Paolo Cantaro.

Art. 5

Le commissioni di macro area devono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, assolvendo a quanto prescritto al punto B dell'allegato 2, proporre all'Assessorato, per il tramite della commissione di coordinamento regionale, individuata nel superiore articolo 2, i risultati dell'assessment per la successiva identificazione delle unità di rete (punto C dell'allegato 2).

Art. 6

Si stabilisce che l'attivazione della superiore rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia deve rispettare il cronoprogramma contenuto nel documento organizzativo della rete "IMA" - Organigramma e compiti - (allegato 2).

Art. 7

Gli investimenti relativi alla trasmissione dei tracciati elettrocardiografici verranno sostenuti dalla società Sc.pa SEUS, che in particolare curerà di dotare i mezzi di soccorso del 118 delle apparecchiature idonee alla esecuzione, registrazione e trasmissione ai centri di refertazione dei tracciati E.C.G. a 12 derivazioni.

Art. 8

Con successivo decreto, su proposta della commissione regionale, si provvederà ad individuare i punti della rete Hub e Spike.

Art. 9

Il documento tecnico di cui all'art. 1 sarà sottoposto ad aggiornamenti in relazione alle necessità connesse agli sviluppi futuri della rete e comunque in relazione all'evolversi delle evidenze scientifiche di settore.

Art. 10

Le azioni di coordinamento e verifica per lo sviluppo della rete saranno svolte dall'Area interdipartimentale 2 - Dipartimento pianificazione strategica preposta alla verifica e al monitoraggio dell'attuazione del Piano sanitario regionale.

Art. 11

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 giugno 2011.

RUSSO

DOCUMENTO REGIONALE PER L'ISTITUZIONE DELLA RETE
PER L'INFARTO MIOCARDICO ACUTO IN SICILIA

Premessa

In Italia, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte e il loro impatto in termini di mortalità, morbosità e sui ricoveri ospedalieri si mantiene elevato, rimanendo il primo problema di sanità pubblica, sebbene con una considerevole disomogeneità fra le varie Regioni. Ogni anno in Italia circa 150.000 vengono colpite da infarto miocardico acuto. Circa il 50% dei pazienti che decedono per infarto muore prima di raggiungere l'ospedale. La mortalità intraospedaliera per infarto è scesa dal 31% degli anni sessanta al 18% degli anni settanta (l'avvio delle Unità coronariche con ogni probabilità ha avuto un ruolo importante); successivamente la mortalità è scesa al 12% (dopo il diffondersi della trombolisi). Attualmente la mortalità è intorno 5-6%; questa ulteriore riduzione può essere dovuta ad una serie di fattori, fra cui il miglioramento della tempestività e della qualità delle terapie, anche grazie al diffondersi delle tecniche di angioplastica primaria.

EPIDEMIOLOGIA E TASSO DI RICOVERI PER INFARTO MIOCARDICO ACUTO NELLA REGIONE SICILIA

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, in Italia, per una popolazione di circa 57 milioni di abitanti, il numero degli infarti miocardici acuti ottenuto dalle schede di dimissione ospedaliera è stato 102.210 nel 2001 e di 111.298 nel 2002. In Sicilia, per una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, nell'anno 2008 le dimissioni per infarto miocardico acuto sono state 7174 nei maschi e 3373 nelle femmine, nell'anno 2009 sono state 7280 nei maschi e 3512 nelle donne, nell'anno 2010 sono state 7475 nei maschi e 3679 nelle femmine. Nel Lazio che ha una popolazione di 5.300.000 abitanti i dati di dimissione di infarto miocardico acuto sono pressoché sovrapponibili. Ai fini della programmazione di una rete per il trattamento dell'infarto, che vede protagoniste le terapie di riperfusione precoci, il dato epidemiologico di maggior interesse è quello relativo agli STEMI osservati entro le 12 ore dall'esordio dei sintomi: da questo punto di vista e dai dati dello studio BLITZ si deduce che ogni anno circa 600 STEMI per milione di abitanti vengono ricoverati nelle UTIC italiane. Dai dati desunti dalla letteratura (che stimano in circa un terzo del totale la quota degli infarti miocardici STEMI e in due terzi quella degli infarti NSTEMI), si può stimare con approssimazione che in Sicilia gli infarti miocardici STEMI, nel 2010, siano stati circa 3700 e NSTEMI 7400.

I dati dimostrano che anche in Sicilia l'infarto miocardico acuto rimane abbastanza stabilmente una delle principali cause di ospedalizzazione, nonostante i progressi nel trattamento dei maggiori fattori di rischio.

Epidemiologia delle SCA ed offerta dei servizi in Sicilia

Le Sindromi coronariche acute (SCA) rappresentano condizioni con elevato impatto epidemiologico e sociosanitario e costituiscono anche in Sicilia una delle principali cause di morte. Ai fini di una corretta gestione dei vari interventi di sanità pubblica regionale è fondamentale conoscere l'epidemiologia clinica e l'outcome di tali condizioni.

1. Mortalità per infarto miocardico acuto

La fonte dei dati di mortalità è rappresentata Registro nominativo delle cause di morte (ReNCaM) istituito presso il Dipartimento osservatorio epidemiologico nel 2004.

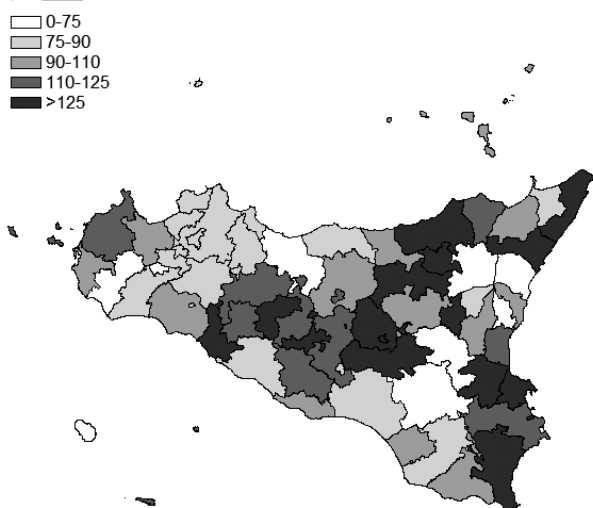
Le regole seguite per la codifica della causa di decesso sono quelle stabilite dalla 9ª revisione della classificazione internazionale delle malattie e cause di morte (ICD-9) dell'organizzazione mondiale della sanità.

La popolazione utilizzata come denominatore è quella residente in Sicilia fornita dall'Istat (Demoistat) relativa agli anni analizzati, la popolazione di riferimento per il calcolo dei tassi standardizzati con il metodo diretto è quella europea.

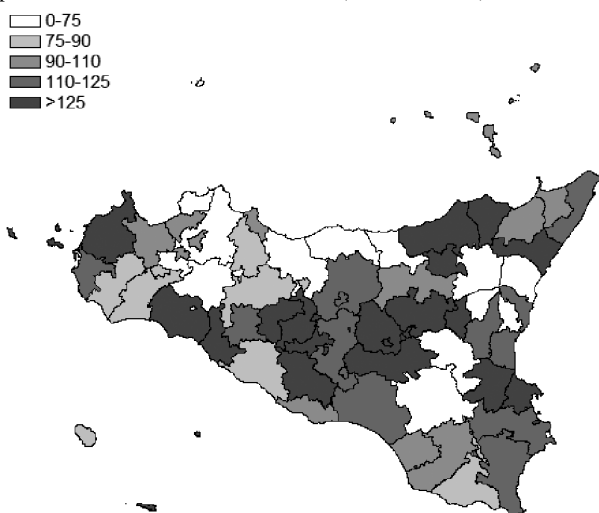
Nel 2004-2009 sono stati registrati nel ReNCaM un numero medio di 1487 decessi tra gli uomini (tutte le età) per infarto del miocardio con un tasso grezzo di 61.3 per 100.000 abitanti e 1003 decessi tra le donne con un tasso pari a 38.7 x 100.000. I decessi per IMA rappresentano il 54% tra gli uomini ed il 46% tra le donne di tutti i decessi per malattie ischemiche del cuore, ed il 6% tra gli uomini ed il 4% tra le donne di tutti i decessi per tutte le cause.

È disponibile anche un'analisi della distribuzione geografica della mortalità in Sicilia per infarto acuto del miocardio utilizzando dati disaggregati per distretto di residenza relativi al periodo 2004-2009. Di seguito sono presentate le mappe relative ai tassi standardizzati di mortalità (SMR) per uomini e per donne, che permettono di individuare all'interno del territorio di competenza della ASP quelle aree che presentano una mortalità più alta o più bassa rispetto al valore atteso. Il rapporto tra le morti osservate e le morti attese, SMR è moltiplicato per 100 e indica, in percentuale, di quanto la mortalità del distretto è maggiore (SMR>100) o minore (SMR<100) del valore atteso standardizzato per la popolazione siciliana regionale. L'analisi della distribuzione geografica dei tassi di mortalità nei comuni della Sicilia evidenzia una distribuzione abbastanza eterogenea del rischio di mortalità (rapporto standardizzato di mortalità, SMR) sia negli uomini sia nelle donne.

Distribuzione spaziale degli SMR per distretto di residenza - Uomini (aa 2004-2009)



Distribuzione spaziale degli SMR per distretto di residenza - Donne (aa 2004-2009)



In tabella 1 sono riportati i principali indicatori di mortalità per infarto del miocardio nelle aziende sanitarie territoriali siciliane per il periodo 2004-2009, per uomini e donne. Il dettaglio distrettuale è presentato nelle tabelle in allegato.

Tab 1- Indicatori di mortalità

Mortalità per Infarto Miocardico Acuto - Sicilia - 2004-2009												
	Uomini						Donne					
	Numero medio annuale di decessi	Tasso grezzo x 100.000	Tasso standardizzato x 100.000	SMR	Limite inferiore	Limite superiore	Numero medio annuale di decessi	Tasso grezzo x 100.000	Tasso standardizzato x 100.000	SMR	Limite inferiore	Limite superiore
ASP 1 Agrigento	152	69	47,5	106,2	99,5	113,4	109	46,2	22,5	117,2	108,4	126,6
ASP 2 Caltanissetta	88	66,6	49,8	108,8	99,7	118,5	66	46,6	24,1	126,3	114,1	139,3
ASP 3 Catania	258	49,6	40,1	88,2	83,9	92,8	176	31,7	17,4	90,5	85,1	96,1
ASP 4 Enna	75	89,6	60,7	131,8	119,9	144,6	48	53,1	25,1	128,8	114,3	144,5
ASP 5 Messina	257	81,6	54,7	121	115,1	127,2	182	53,4	22,1	117,2	110,3	124,3
ASP 6 Palermo	282	47,2	36,7	80,5	76,7	84,4	168	26,1	13,9	70,1	65,9	74,6
ASP 7 Ragusa	86	56,3	40,2	90,5	82,8	98,7	61	38,7	18,2	99,7	89,7	110,5
ASP 8 Siracusa	155	79	58,6	131,4	123,1	140,1	92	44,9	23,7	121,9	111,9	132,5
ASP 9 Trapani	135	64,3	42,9	97	90,4	103,9	102	45,4	19,8	107,1	98,7	115,9
REGIONE SICILIA	1.487	61,3	45,2	100	97,9	102,1	1.003	38,7	19,2	100	97,5	102,6

2. Ricoveri ospedalieri per IMA in Sicilia

Analisi dei dati 2010

La fonte di dati sanitari è rappresentata dal flusso informativo regionale delle Schede di dimissione ospedaliera (SDO) elaborati allo scopo presso il Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.

Nel 2010 in Sicilia sono state registrate 11154 dimissioni per IMA (codice ICD-9 CM = 410 in diagnosi principale, regime di ricovero ordinario, residenti) di cui 7475 uomini e 3679 donne. Tra gli uomini il 48% è di età 50-69 anni, mentre tra le donne il 70% ha più di 70 anni.

Il tasso di ospedalizzazione grezzo in Sicilia per IMA è di 2,2 per 1.000 residenti con un range che varia da un valore di 1,9 per 1.000 nelle provincie di Palermo e Ragusa, ad un valore di 2,6 per le provincie di Messina, Siracusa e Trapani.

Nella tabella 2 viene presentata la distribuzione delle dimissioni per IMA per ASP di residenza del paziente distinte per uomini e donne. Sono anche inseriti i tassi grezzi e standardizzati (standardizzazione diretta, popolazione di riferimento popolazione standard europea) per 100.000 abitanti.

Tab 2- Dimissioni per IMA SDO-Sicilia, 2010

ASL di residenza	Uomini						Donne					
				Tasso standardizzato						Tasso standardizzato		
	Popolazione	Dimissioni	Tasso grezzo	Tasso	IC 95%		Popolazione	Dimissioni	Tasso grezzo	Tasso	IC 95%	
AG	220003	693	315	2505	231,8	270,8	234590	408	173,9	98,2	88,3	109,3
CL	130902	500	382	3223	294,2	353	141150	223	158	87,5	75,8	100,9
CT	524956	1331	253,5	211,8	200,4	223,8	562726	668	118,7	70,9	65,3	77
EN	83124	246	295,9	235,4	206,6	268,2	89885	106	117,9	68,2	55,4	84
ME	313776	1064	339,1	249,1	234	265,2	340034	608	178,8	89,3	81,7	97,7
PA	599203	1762	294,1	245,6	234,1	257,6	646891	818	126,5	75,3	69,9	81
RG	155331	419	269,7	217,2	196,8	239,8	160782	195	121,3	69,7	59,7	81,3

ASL di residenza	Uomini						Donne					
				Tasso standardizzato						Tasso standardizzato		
	Popolazione	Dimissioni	Tasso grezzo	Tasso	IC.95%		Popolazione	Dimissioni	Tasso grezzo	Tasso	IC.95%	
SR	197815	620	313,4	248,1	228,9	269	205541	308	149,8	86,2	76,4	97,2
TP	211385	840	397,4	301,6	281,1	323,5	224898	345	153,4	81	72	91,1
Sicilia	2436495	7475	306,8				2606497	3679	141,1			

In un totale di 7324 ricoveri (66% del totale) il reparto di ricovero è l'UTIC, in 2629 ricoveri (24%) il reparto di ricovero è cardiologia.

La mortalità intraospedaliera in Sicilia per ricovero per IMA è pari a 3.7%, se rilevata unicamente da fonte SDO, è pari a 3.7%, in particolare nel "sottogruppo" dei ricoveri in UTIC la mortalità intraospedaliera è pari al 3.5% mentre nel "sottogruppo" dei ricoveri in cardiologia la mortalità intraospedaliera è pari al 1.9%. Tuttavia la mortalità a 30 gg. rilevata da ReNCaM (cfr. par.5) si attesta al 7,8%

Il 22% delle dimissioni risulta avvenire in strutture non dotate di UTIC; il 9% in strutture non dotate di cardiologia.

Nel 2010 sono stati, inoltre, registrati nelle SDO un totale di 11039 dimissioni con diagnosi principale di "Altre forme ischemiche acute" (cod. ICD-9=411,413) di cui 7639 uomini e 3400 donne. La mortalità intraospedaliera è pari al 0,4%.

3. Offerta di procedure cardiologiche invasive e bypass aortocoronarico in Sicilia - anno 2010

La tabella 3 descrive i ricoveri ospedalieri in Sicilia nell'anno 2010 per interventi e procedure cardiologiche invasive (PTCA cod. ICD-9-CM=36.0; cateterismo cardiaco cod. ICD-9-CM= 37.1, 37.2,37.3; arteriografia coronaria cod. ICD-9-CM=88.55,88.56,88.57) e bypass aortocoronarico (BPAC, cod. ICD-9-CM=36.1) per ASL di residenza del paziente, vengono anche presentati i tassi grezzi e standardizzati (standardizzazione diretta, popolazione di riferimento popolazione standard europea) per 100.000 abitanti.

Come riportato in tabella, il numero di coronarografie eseguite nel 2010 è di 17980, nel 46% dei casi (8278) a quest'esame non è seguita una PTCA.

Tra i 11194 ricoveri per PTCA, il 12% (1491) risulta non aver codificato l'esame di coronarografia, per presumibili stili di codifica locali adottati da alcune strutture ospedaliere.

Complessivamente quindi il numero totale di coronarografie effettuate in regime di ricovero nella Regione in residenti rilevabili da fonte SDO nel 2010 ammonta a circa 18 mila.

Tab 3- Dimissioni per interventi e procedure cardiologiche invasive SDO-Sicilia, 2010

ASL di residenza	PTCA			Cateterismo			Coronarografia			BPAC		
			Tasso			Tasso			Tasso			Tasso
	n	Tasso grezzo	standardizzato	n	Tasso grezzo	standardizzato	n	Tasso grezzo	standardizzato	n	Tasso grezzo	standardizzato
AG	1074	236,3	179 (168-190,6)	206	45,3	38,9 (33,8-44,9)	2000	440	332 (317,1-247,7)	151	33,2	24,7 (20,9-29,2)
CL	646	237,5	189,2 (174,6-205,1)	242	89	74,9 (65,7-85,3)	933	342,9	271,2 (253,6-290)	47	17,3	13,2 (9,8-17,8)
CT	2273	209	171,9 (164,8-179,4)	1515	139,3	114,2 (108,5-120,3)	2886	265,3	219,4 (211,3-227,8)	237	21,8	18 (15,8-20,6)
EN	307	177,4	136,9 (121,7-154)	267	154,3	117,3 (103,4-133)	370	213,9	167,4 (150,4-186,3)	39	22,5	17,9 (12,8-24,9)
ME	1297	198,4	146,5 (138,4-155)	965	147,6	111,3 (104,1-119)	2140	327,3	239,9 (229,5-250,8)	197	30,1	21,2 (18,3-24,5)
PA	2915	233,9	184 (177,2-191,1)	696	55,9	48,8 (45,2-52,7)	5290	424,5	333,2 (324-342,6)	387	31,1	24 (21,7-26,6)
RG	601	190,1	150,4 (138,4-163,4)	120	38	30,3 (25,2-36,6)	1011	319,8	251,4 (235,8-268,1)	31	9,8	7,6 (5,3-11)
SR	1027	254,3	188 (176,5-200,4)	463	114,8	90,7 (82,6-99,6)	1351	334,9	249,6 (236,2-263,7)	108	26,8	21,1 (17,4-25,6)
TP	1054	241,6	177 (166,1-188,6)	162	37,1	30,1 (25,6-35,4)	1999	458,2	334,4 (319,4-350,1)	217	49,7	37,1 (32,3-42,6)
Sicilia	11194	222,0		4636	91,9		17980	356,5		1414	28,0	

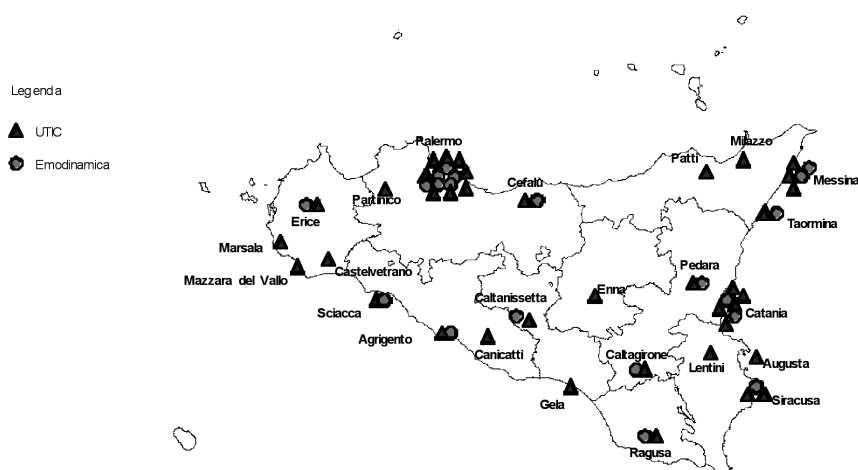
I dati di attività rilevati dalla Società italiana di cardiologia invasiva (fonte: www.gise.it) riguardanti i laboratori italiani di emodinamica evidenziano che in Sicilia nel 2009 sono state eseguite 21.610 coronarografie e 11.815 PTCA di cui 2.115 PTCA primarie e 455 PTCA Rescue, con differenze parziali verosimilmente attribuibili alle diverse modalità ed accuratezza della rilevazione ed alla qualità della codifica dell'intervento nella fonte SDO.

La figura illustra la distribuzione geografica in Sicilia delle strutture con UTIC in accordo con la presenza di laboratori di emodinamica.

Il dato più evidente è che quasi tutte le strutture provviste di UTIC ed emodinamica sono concentrate prevalentemente nella città di Palermo, seguita dalle città di Messina e Catania. La provincia di Enna è sprovvista di laboratorio di emodinamica, mentre quella di Caltanissetta è stata recentemente istituita.

Distribuzione geografica UTIC ed Emodinamica

Distribuzione geografica delle UTIC e dei servizi di emodinamica in Sicilia. Anno 2011



4. Stima del fabbisogno di trattamenti in emergenza/urgenza per i pazienti con SCA

Trattamento in emergenza (IMA-STE)

Il numero di 11154 infarti miocardici ospedalizzati nel 2010 in Sicilia comprende sia gli IMA-STE sia gli IMA-NSTE.

Stima STEMI – Non STEMI

Dai dati desunti dalla letteratura (che computano in circa un terzo del totale la quota di infarti miocardici STE e in due terzi quella degli infarti NSTEMI, si può stimare (applicando questa proporzione ai nostri dati) che degli 11154 infarti miocardici del 2010 in Sicilia circa 3700 erano STE e circa 7400 NSTEMI.

5. Mortalità a 30 giorni dopo ricovero per episodio di infarto miocardico acuto

La valutazione dell'appropriatezza e dell'efficacia di un sistema sanitario è oggi tema al centro dell'attenzione di moltissimi centri di ricerca nazionali ed internazionali: dalle misure di appropriatezza e di efficacia si dovrebbe infatti desumere se e in che misura gli output del sistema (cioè i beni e servizi prodotti per essere erogati agli utenti) conducono agli outcome desiderati (ossia ai risultati in termini di salute). Sul piano metodologico, la misurazione e, più in generale, la valutazione dell'appropriatezza e dell'efficacia avviene usualmente attraverso studi osservazionali di esito. La mortalità a 30 giorni dopo IMA è considerata un indicatore valido e riproducibile dell'appropriatezza ed efficacia del processo diagnostico-terapeutico che inizia con il ricovero. Tuttavia, la scelta del percorso terapeutico andrebbe effettuata già prima dell'arrivo in ospedale tenendo conto delle caratteristiche dell'organizzazione disponibile e del quadro clinico del paziente, sulla base dei quali eseguire una stratificazione del rischio.

L'indicatore è in grado di descrivere l'esito mortalità a 30 giorni per IMA nelle diverse strutture ospedaliere della Sicilia, tenendo conto delle caratteristiche di base del paziente. L'esito viene calcolato a partire dalla data di ricovero per la specifica causa e l'esposizione è data dall'ospedale in cui il paziente è stato ricoverato. Tale studio viene proposto come metodo di valutazione dell'efficacia di interventi da adottare.

Nel periodo 1 gennaio 2007 - 30 novembre 2008 i ricoveri indice per IMA in Sicilia sono pari a 17829 (donne: 5851; uomini: 11978), in particolare, di questi 1389 (7.8%) sono i morti accertati da ReNCaM.

Tale strumento, che rientra tra i protocolli di valutazione comparativa di esito tra strutture messo a punto nell'ambito del progetto Mattoni Outcome, viene proposto come metodo per la valutazione dell'efficacia dell'intervento proposto all'interno del presente progetto.

TRATTAMENTO DELL'INFARTO MIOCARDICO ACUTO

L'infarto miocardico acuto (IMA) è una grave forma di insufficienza coronarica acuta dovuta all'occlusione trombotica di un ramo coronarico. Senza un adeguato trattamento, l'IMA comporta una elevata mortalità e la compromissione della funzione contrattile, causa di eventi avversi successivi e nuovi ricoveri, con ripercussioni sulle capacità lavorative e sulla qualità della vita.

Il trattamento ha come obiettivo il ripristino del flusso coronarico nel più breve tempo possibile. Due interventi terapeutici possono essere utilizzati per ricanalizzare rapidamente la coronaria:

- l'angioplastica primaria, eseguita nei tempi adeguati, in centri ad alto volume di attività, ha mostrato di essere il trattamento dell'infarto più efficace (aumenta il numero di riperfusioni, riduce il numero di riocclusioni, migliora la funzione ventricolare e la sopravvivenza) e più sicuro (riduce il numero di complicanze emorragiche) (1). L'angioplastica in corso di IMA DEVE essere eseguita da un team altamente qualificato, preferenzialmente in centri ad alto volume di attività; richiede pertanto l'invio diretto ed immediato dei pazienti dal territorio al laboratorio di emodinamica o il trasferimento da ospedali senza emodinamica a centri con laboratori di cardiologia invasiva operativi;
- la trombolisi, la cui efficacia è stata ampiamente dimostrata (2), rimane il sistema di riperfusione più disponibile e diffuso, ma la sua efficacia maggiore sembra dimostrata nei pazienti che si presentano entro le prime 2 ore dall'insorgenza del dolore (3). L'efficacia maggiore di questo trattamento si ottiene con l'utilizzo pre-ospedaliero che, abbreviando sensibilmente i tempi tra la diagnosi di IMA e la somministrazione del farmaco, aumenta efficacia e velocità di riperfusione rispetto alla somministrazione della trombolisi in ospedale (4). È necessario tuttavia ricordare che, in generale, la trombolisi permette la riapertura del vaso colpevole in poco più del 50% dei casi e che nei casi in cui risulti inefficace si deve avviare rapidamente il paziente ad una angioplastica detta "di salvataggio".

Questo documento fa riferimento alle linee guida per il trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopralivellamento del segmento ST (STEMI) elaborate e pubblicate dalla Società europea di cardiologia (ESC) (5).

La rete come standard di cura

Il documento di consenso delle società scientifiche di settore italiane (6) e la recente task force della Società europea di cardiologia sottolineano come la gestione ottimale del paziente con infarto miocardico acuto deve prevedere un complesso network per l'emergenza tra

ospedali (a diversa complessità assistenziale) e territorio, connessi da un adeguato sistema di trasporto, che abbia lo scopo di assicurare la riperfusione ottimale a tutti i pazienti con infarto miocardico acuto con ST sopraslivellato, con strategie diagnostico-terapeutiche condivise e modulate, da un lato, sul profilo di rischio del paziente e dall'altro, sulle risorse strutturali e logistiche disponibili.

- La Società europea di cardiologia invasiva (EAPCI) promuove un progetto denominato "stent for life"¹, che ha lo scopo di favorire l'implementazione delle reti per l'infarto per ottimizzare l'accesso all'angioplastica primaria su tutto il territorio europeo. Concordemente, la Società italiana di cardiologia invasiva (SICI-GISE), incaricata dell'attuazione del progetto in Italia, ha scelto la Sicilia come una delle quattro regioni su cui investire in termini di consulenza organizzativa, assistenza alla definizione dei documenti di riferimento e implementazione di registri, ma anche fornendo un supporto a campagne educazionali per i cittadini.

Il presente documento tecnico "Documento regionale per l'istituzione della rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia" è stato elaborato da una commissione regionale ad hoc, composta da tecnici dell'Assessorato, esperti della materia e referenti delle società scientifiche particolarmente rappresentative, che hanno collaborato alla stesura della parte specialistica del Piano sanitario regionale 2011-2013, relativa all'emergenza cardiologica.

Tale documento ha lo scopo di attivare in Sicilia la RETE PER L'INFARTO MIOCARDICO ACUTO, un complesso modello integrato di intervento che prevede una stretta collaborazione fra le UTIC, i laboratori di emodinamica, i servizi per l'emergenza territoriale del 118, i dipartimenti di emergenza-urgenza ospedalieri con i loro pronto soccorso, con la finalità di ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti con infarto miocardico per migliorarne la prognosi razionalizzando al tempo stesso l'impiego delle risorse necessarie. Inoltre, lo stesso costituisce un importante supporto tecnico-organizzativo da destinare alle A.O. e alle ASP per una sua diffusione in qualità di informativa generale rivolta ai medici di medicina generale e di continuità assistenziale affinché attuino iniziative educative su pazienti a più elevato rischio cardiovascolare.

FINALITÀ

- 1) Ottenere il numero più elevato possibile di pazienti riperfusi (angioplastica primaria o trombolisi);
- 2) Utilizzare il sistema di riperfusione più idoneo al profilo di rischio del paziente e nel minor tempo possibile, indipendentemente da dove venga formulata la diagnosi;
- 3) Assicurare il trattamento interventistico con angioplastica al maggior numero di pazienti, in particolare a quelli con shock cardiogeno ed a più alto rischio, ed ai pazienti con controindicazioni alla trombolisi;
- 4) Ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti con IMA attraverso una diagnosi precoce e l'utilizzo ottimale dei sistemi di teletrasmissione elettrocardiografica a distanza;
- 5) Migliorare la prognosi dei pazienti con IMA;
- 6) Razionalizzare l'impiego delle risorse.

OBIETTIVI

- 1) Assicurare un trattamento riperfusivo (angioplastica o trombolisi) al 70-80% dei pazienti con STEMI e all'80-90% dei pazienti arrivati entro 12 ore;
- 2) Trattare con angioplastica primaria l'80-90% dei pazienti in shock;
- 3) Aumentare al 40-60% la presa in carico dei pazienti da parte del 118;
- 4) Ridurre la mortalità ospedaliera complessiva al di sotto del 10% e al di sotto del 6% per i pazienti ricoverati in UTIC.

STRATEGIE TERAPEUTICHE

Le strategie terapeutiche sono delineate nelle figg. 1 e 2, prodotti dalla Società europea di cardiologia (8, 9).

In sintesi:

- 1) una terapia di riperfusione è indicata in tutti i pazienti con sintomi < 12 h dalla presentazione ed evidenza elettrocardiografica di sopraslivellamento persistente del tratto ST o blocco di branca sinistra di nuova insorgenza (presunta); dovrà essere posta particolare attenzione agli infarti posteriori o dorsali (dolore persistente in presenza di sottolivellamento del tratto ST ≥ 1 mm in ≥ 2 derivazioni anteriori contigue);
- 2) l'angioplastica primaria è il trattamento di scelta dell'infarto miocardico acuto, specie nei pazienti ad elevato rischio;
- 3) il trasporto verso un centro dotato di emodinamica (H 24) è giustificato quando si preveda la possibilità di eseguire una angioplastica entro 120 minuti, tempo massimo accettabile fra primo contatto medico (ECG diagnostico) e angioplastica coronarica (primo gonfiaggio del palloncino in coronaria). Pertanto il tempo massimo di trasporto deve essere inferiore a 90' cui vanno aggiunti circa 30' dell'angioplastica (il tempo totale ECG-pallone quindi deve risultare inferiore a 120') (5,11,12);
- 4) per i pazienti che si presentano entro le 2 ore dall'insorgenza dei sintomi ("golden hours"), il trasporto verso un centro dotato di emodinamica è giustificato quando si prevede un tempo di trasporto < 60' e, quindi, un tempo tra primo contatto medico e angioplastica inferiore a 90'. Nei pazienti con infarto esteso e basso rischio emorragico, se si prevedono tempi di trasporto più elevati di 60', viene raccomandato l'utilizzo della trombolisi, preferibilmente pre-ospedaliera o comunque presso l'ospedale più vicino (ove le condizioni "logistico-organizzative" non consentano ancora l'utilizzo della fibrinolisi pre-ospedaliera);
- 5) quando si prevede che il tempo di trattamento con angioplastica sia superiore a 120' (trasporto verso un centro dotato di emodinamica h 24 superiore a 90') è indicato l'utilizzo della trombolisi;
- 6) in caso di fallimento della terapia trombolitica è indicata l'angioplastica di salvataggio ("rescue"), in particolare per i pazienti con infarto esteso (13,14). L'angioplastica "rescue" deve essere eseguita nel più breve tempo possibile, ma comunque entro 12 ore dall'insorgenza dei sintomi. La diagnosi di fallimento della fibrinolisi resta poco definita, ma sembra possa essere ragionevolmente formulata sulla base di segni clinici ed insufficiente risoluzione del segmento ST (<50% del segmento con la più alta elevazione 60-90 minuti dopo l'inizio della fibrinolisi) (5);
- 7) anche in presenza di trombolisi efficace è raccomandata una coronarografia precoce da eseguire entro 24 h.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello organizzativo è di tipo HUB & SPOKE, già consolidato in numerose regioni italiane e suggerito dal documento di consenso delle società scientifiche italiane di cardiologia (5), già previsto nel Piano sanitario regionale 2011-2013, una rete di intervento, cioè, che parta dal territorio e si coniughi efficacemente con un'organizzazione inter-ospedaliera, applicando protocolli diagnostico-terapeutici e percorsi intra- ed inter-ospedalieri concordati.

Standard delle unità di terapia intensiva cardiologica dei centri Hub

Un centro viene definito "HUB" se dotato di:

- 1) UTIC con attigua emodinamica;
- 2) terminale per la telemedicina.

Le UTIC dei centri Hub ricevono e gestiscono tutte le sindromi coronariche acute ad alto rischio afferenti direttamente al centro o trasferite dai centri Spoke all'interno del bacino di utenza. L'UTIC Hub si trova quindi a trattare pazienti con livello medio di rischio più elevato.

Ciò si traduce dal punto di vista assistenziale in:

- a) necessità di fornire una "clinical competence" complessa (comprendente la gestione della contropulsazione aortica, del monitoraggio pressorio arterioso invasivo, dell'ultrafiltrazione continua, il posizionamento di cateteri in vene centrali ed inoltre il trattamento di pazienti con shock, scompenso o instabilità emodinamica ed elettrica). Questi centri dovranno inoltre essere in grado di eseguire ed interpretare un ecocardiogramma transtoracico per la valutazione della funzione ventricolare sinistra, della funzione valvolare e della presenza di versamento pericardico;
- b) necessità di garantire il corretto funzionamento e la validazione dei risultati dei sistemi di teletrasmissione dell'ECG in collegamento con la Centrale 118 e l'uso di database sulle caratteristiche cliniche e l'outcome delle sindromi coronariche acute;
- c) assicurare un turnover adeguato dei pazienti, essenziale per poter accogliere l'elevato numero di casi ad alto rischio provenienti dai centri Spoke. A questo scopo potrà essere utilizzato il meccanismo del ri-trasferimento precoce dei pazienti clinicamente stabili nelle UTIC Spoke, con ambulanza del servizio 118, secondo quanto previsto dalla legge n. 5/2009.

Per il tempestivo coinvolgimento del cardiologo intensivista dell'UTIC risulta fondamentale che questi sia dotato di un telefono cordless o cellulare dedicato.

Ruolo e standard dei laboratori di emodinamica

L'emodinamica del centro HUB deve offrire una disponibilità 24 h /24 h ed avere una dotazione strumentale minima e di personale (vedi fig. 3), come indicato nel documento di consenso (6), nel documento "Standard e VRQ per i laboratori di emodinamica 2007-2009" (7) e nei quaderni del Ministero della salute 2010 (8).

In deroga a questi criteri, in attesa di un progressivo adeguamento agli stessi, saranno comunque coinvolti nella rete come centri HUB anche i centri di emodinamica, che, pur rispettando i criteri di attività, attualmente non sono in condizioni di garantire l'attività di reperibilità h24, nonché i laboratori dotati di una sola sala di emodinamica, purché stabiliscano protocolli di intesa con le emodinamiche viciniori, per coprire eventuali indisponibilità.

Ciò al fine di valorizzare i centri esistenti e rendere più accessibile ed omogenea la risposta assistenziale in tutto il territorio.

Il ruolo del pronto soccorso

Il dolore toracico è uno dei principali motivi di accesso ai dipartimenti d'emergenza. Tuttavia, soltanto il 30% dei pazienti con dolore toracico risulta avere una patologia grave come sindrome coronarica acuta, embolia polmonare, dissezione aortica, ecc.

Ciò si traduce dal punto di vista assistenziale nella necessità di:

- a) avere protocolli relativi al dolore toracico definiti "Fast-Track" che devono prevedere per tutti i pazienti una valutazione tempestiva ed appropriata. Il coinvolgimento e la formazione degli infermieri professionali che operano nel triage assume un ruolo determinante nella gestione complessiva del paziente con dolore toracico;
- b) eseguire un ECG e una sua valutazione medica entro 10 min dall'arrivo in pronto soccorso;
- c) a fronte di un ECG con sopraslivellamento del tratto ST, avere protocolli condivisi e concordati con la cardiologia di riferimento atti a identificare le strategie ripercussive più idonee per il paziente, che valutino l'accesso alla sala di emodinamica o la terapia trombolitica.

Contemporaneamente devono essere attuate tutte quelle procedure diagnostiche e terapeutiche mirate all'eventuale stabilizzazione e trattamento delle possibili complicanze acute sia aritmiche che di compenso. Va sottolineato che diagnostica aggiuntiva e terapia non devono essere fonte di ritardo alla terapia ripercussiva (15).

Risulta quindi fondamentale che nella gestione di tali pazienti, ove sono coinvolti i medici di pronto soccorso, quelli dell'emergenza territoriale 118, il cardiologo dell'ospedale Spoke, l'emodinamista e l'intensivista della struttura Hub che esegue la procedura, siano sviluppati dei protocolli concordati e condivisi tra tutti questi attori con pari dignità.

In pronto soccorso e nel sistema dell'emergenza territoriale 118 deve essere sviluppata la conoscenza e la pratica all'uso della terapia fibrinolitica e degli inibitori delle glicoproteine IIb/IIIa, oltre alle terapie iniziali (aspirina, nitrati, analgesici, ossigeno, betabloccanti, eparina).

Il ruolo del sistema 118

Il Servizio per l'emergenza territoriale del 118 rappresenta l'elemento essenziale del passaggio da un sistema assistenziale strutturato su ospedali "autosufficienti" ad un sistema integrato e collaborativo di ospedali e servizi interdipendenti, operanti in "Rete" per garantire i migliori risultati con un ottimale impiego di risorse.

Il 118 deve acquisire ed accrescere nel tempo le capacità diagnostiche e di scelta delle strategie terapeutiche in accordo con i cardiologi dei centri di riferimento. Il ruolo decisivo del 118 per il funzionamento della rete è completato dal trasporto diretto del paziente con infarto miocardico al laboratorio di emodinamica più vicino per l'angioplastica primaria, se indicata dai protocolli adottati, "saltando" ospedali Spoke ed anche il pronto soccorso e le UTIC degli stessi ospedali Hub.

Selezione dei pazienti con sospetto infarto miocardico

Al fine di individuare, tra le persone che si rivolgono al sistema 118, coloro che riferiscono una sintomatologia sospetta per sindrome coronarica acuta, ogni centrale operativa deve utilizzare un "dispatch" semplice e condiviso tale da permettere l'individuazione del maggior numero di tali pazienti. È raccomandabile considerare come sospette sindromi coronariche acute tutte quelle situazioni in cui venga riferito un dolore di origine non traumatica, in persone con età > 35 anni, localizzato al di sopra della linea ombelicale trasversa, eventualmente irradiato alle braccia, al dorso, al giugulo e fino alla mandibola, con durata > 10 min; tale sospetto può essere rafforzato dal dato anamnestico di precedenti episodi cardiovascolari, dalla presenza di ipertensione, tabagismo, diabete mellito, dislipidemia, obesità, familiarità, insufficienza renale.

Diagnosi clinica ed ECG di infarto miocardico

L'avvio operativo dei percorsi diagnostico-terapeutici in rete è rappresentato dalla diagnosi clinica ed elettrocardiografica di infarto miocardico sul territorio, in genere al domicilio del paziente. La competenza del 118 deve essere tale da garantire una buona capacità diagnostica autonoma e dalla capacità di interagire con i cardiologi dei centri di riferimento.

Ciò si traduce da un punto di vista assistenziale nella necessità che:

- a) il personale, chiamato ad intervenire nei casi con sospetta sindrome coronarica acuta, sia in grado di effettuare un tracciato elettrocardiografico a 12 derivazioni. È auspicabile l'utilizzo di sistemi di trasmissione del tracciato stesso (fonia fissa, mobile GSM/GPRS/UTMS o satellitare) direttamente o indirettamente attraverso la centrale operativa, verso l'UTIC del centro HUB di riferimento. La trasmissione del tracciato, in tempo reale, permette un'eventuale conferma della diagnosi e una condivisione del dato raccolto, ai fini dell'impostazione di un più corretto approccio terapeutico e di una corretta destinazione del malato. La centrale operativa 118 deve svolgere, sulla base dei protocolli discussi e condivisi con i Dipartimenti d'emergenza/pronto soccorso e le cardiolo-

gie locali, funzioni di coordinamento dell'intervento. È comunque garantita l'autonomia di giudizio e decisionale del medico che assiste direttamente il paziente, ove presente. Nelle ambulanze non medicalizzate sarà il cardiologo del centro HUB a guidare i percorsi diagnostico-terapeutici;

- b) mantenga una mappa aggiornata delle UTIC HUB dei centri di riferimento cardiologico con cui la centrale deve essere in contatto per la gestione dei pazienti con sospetta sindrome coronarica acuta e la condivisione dei casi certi e discussione dei casi dubbi;
- c) individui i laboratori di emodinamica in grado di effettuare il trattamento con angioplastica primaria;
- d) garantisca il trasporto diretto del paziente dal territorio alla sala di emodinamica o UTIC evitando il passaggio al Dipartimento d'emergenza/pronto soccorso di riferimento;
- e) che disponga di un'organizzazione in grado di assicurare un trasporto protetto anche per pazienti, presentatisi autonomamente e/o direttamente in strutture ospedaliere periferiche, e nei quali venga posta la diagnosi di STEMI e si ravvisi indicazione a un trattamento con angioplastica primaria, da realizzarsi nei tempi previsti;
- f) che sia in grado di intraprendere un trattamento farmacologico condiviso, in caso di confermata diagnosi di sindrome coronarica acuta e in attesa di un trasferimento presso l'UTIC di riferimento o l'emodinamica per una riperfusione. In tal senso si concorda che:
 - 1) nella prima fase il 118 si fa carico di somministrare soltanto un bolo di Eparina sodica (5.000 UI) e l'ASA;
 - 2) in una seconda fase, il protocollo terapeutico concordato, a seconda delle capacità organizzative, potrà prevedere la possibilità di somministrare farmaci fibrinolitici, o altri presidi terapeutici, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida (es. tienopiridine [prasugrel, clopidogrel], bivalirudina, analgesici, ossigeno).

Risulta evidente, quindi, la necessità di un percorso formativo continuo rivolto al personale del 118 in collaborazione con le strutture cardiologiche di riferimento, effettuando anche la revisione dei casi clinici, al fine di riesaminare e migliorare i protocolli diagnostici, terapeutici ed organizzativi con la finalità di ottimizzare i percorsi.

Gestione dei pazienti con arresto cardiaco

Per i casi di arresto cardiaco deve essere definito il protocollo di comportamento adottato dal 118, i cui criteri essenziali vengono riportati in questo documento.

L'importanza del servizio di emergenza territoriale 118 è particolarmente evidente in caso di arresto cardiaco che si presenti nelle prime fasi o come manifestazione di esordio di un infarto miocardico acuto. Se l'arresto si verifica nei minuti precedenti l'arrivo dei soccorritori del 118, o con i soccorritori già presenti, devono essere eseguite le manovre rianimatorie con massaggio cardiaco esterno e applicazione di shock elettrico, con buone possibilità di recuperare il ritmo cardiaco e di riattivare la funzione contrattile del cuore con la relativa portata cardiaca.

Le manovre di rianimazione cardio-polmonare (RCP) vengono attuate in caso di arresto cardiaco verificatosi prima dell'arrivo dei soccorritori solamente se il tempo presumibile di arresto non supera i 15/30 minuti.

Le manovre di rianimazione devono essere in primo luogo dedicate ad un efficace massaggio cardiaco esterno, con compressione esercitata a mani sovrapposte sullo sterno per ridurre di circa un terzo la profondità della gabbia toracica, ad una frequenza approssimativa di 100 compressioni/minuto. Con un buon massaggio cardiaco si può evitare l'arresto respiratorio, e la ventilazione può essere assicurata semplicemente applicando un ambu; con queste modalità si rende raramente necessario l'inserimento di una cannula tracheale per una completa assistenza respiratoria. Il massaggio deve essere ininterrotto, o minimamente interrotto per facilitare la ventilazione. Il massaggio cardiaco deve comunque essere effettuato per almeno 30 secondi prima di applicare lo shock elettrico, se questo è indicato per la presenza di fibrillazione ventricolare o di altra aritmia maggiore.

Le manovre rianimatorie non devono rallentare, o rallentare il meno possibile, il trasferimento alla sala di emodinamica del centro Hub più vicino. Deve essere quindi evitata la permanenza a domicilio o il trasporto ad un ospedale Spoke o ad un Pronto Soccorso per una "stabilizzazione clinica": il ritardo sarebbe deleterio in una situazione drammatica in cui il tempo di trattamento (impianto di contropulsatore aortico e angioplastica coronarica) è estremamente importante per la sopravvivenza.

Per i casi di coma post-anossico, deve essere valutata la possibilità di adottare protocolli di assistenza e protezione cerebrale con ipotermia.

Il ruolo dell'UTIC Spoke

Il sistema di rete dovrebbe favorire la centralizzazione dei pazienti con infarto nelle UTIC Hub; tuttavia le UTIC SPOKE devono essere coinvolte, sia perché fanno spesso da riferimento al pronto soccorso (dove il paziente si reca autonomamente) sia perché può ricevere dal 118 il paziente che abbia indicazione a trombolisi sistemica o dall'emodinamica il paziente riperfuso, che non abbia trovato posto presso l'UTIC HUB vicinore.

Ciò si traduce da un punto di vista assistenziale nella necessità di:

- a) avere un collegamento telefonico diretto con il 118 per i casi in cui la PCI primaria non è indicata o si preferisca un trattamento trombolitico;
- b) definire protocolli condivisi con il pronto soccorso di competenza per garantire la tempestività di trattamento trombolitico in loco (ove indicato);
- c) definire protocolli condivisi con il centro HUB per l'angioplastica di salvataggio;
- d) avere la disponibilità di ricevere il paziente dopo trattamento interventistico (trasporto "secondario"), in caso di indisponibilità del posto letto presso il centro HUB, ove il paziente sia a basso rischio e trasportabile.

Le strategie diagnostico-terapeutiche dei centri HUB e dei centri SPOKE vengono delineate negli schemi allegati (fig. 4, 4a e 4b); la diversa codifica di colori consente una visualizzazione immediata dei percorsi diagnostico-terapeutici adeguati per le varie realtà logistiche.

Tutte le UTIC HUB saranno dotate di terminale per la telemedicina. Sarà compito delle macro-aree, sulla base della dell'ora del giorno in cui viene fatta diagnosi di infarto, della disponibilità della sala di emodinamica (H12 o H24), dei tempi di percorrenza e delle esigenze specifiche dei vari centri costruire le sinergie e i percorsi più aderenti possibile alle linee guida schematizzate negli schemi allegati (fig. 4, 4a e 4b). Sono state predisposte delle schede che aiuteranno i componenti delle macroaree all'ottimale definizione dei percorsi.

Definizione dei bacini di utenza

Dai dati epidemiologici si rileva che il numero di STEMI ricoverati in cardiologia entro 12 ore dall'esordio dei sintomi e con necessità di trattamento riperfusivo è di circa 700 per milione di abitanti (7)³. L'attività ottimale di un laboratorio con 4-5 medici primi operatori e con il numero di personale infermieristico e tecnico sufficiente per garantire la reperibilità 24/24 ore per 7/7 giorni, deve essere adeguata a mantenere l'addestramento ottimale di tutto il personale.

La Regione siciliana è dotata di 4 macro-aree di 118, servite da n. 256 ambulanze, con diversa strumentazione tecnica e dotazione di personale (medici, infermieri e autisti soccorritori).

Le macro-aree, corrispondenti alle quattro centrali operative del 118 sono così suddivise:

- Palermo - Trapani
- Caltanissetta - Enna - Agrigento
- Catania - Siracusa - Ragusa
- Messina.

All'interno di ogni macroarea sono presenti laboratori di emodinamica, con caratteristiche diverse per dotazione organica, strumentazione e livello di esperienza professionale.

La definizione dei bacini di utenza, nella fattispecie sovrapponibili a quelli del 118, in materia di rete IMA supera la suddivisione delle ASP, al fine di facilitare il percorso e le esigenze logistiche strutturali di ogni area. Il paziente, cioè deve essere trasportato al centro più idoneo e più vicino e non a quello di competenza dell'ASP di riferimento.

Sarà definito un DRG di percorso, nel caso di un paziente che viene trattato nell'emodinamica dell'UTIC HUB e poi ritrasferito presso la UTIC spoke.

La commissione regionale si occuperà di coordinare specifiche "check.list" per le commissioni di macroarea e per le unità di rete finalizzate all'esatta definizione della mappa regionale e delle specifiche criticità locali.

Dotazione "strumentale" indispensabile

1) Sistema di telemedicina e lettura ecg installato nelle ambulanze del 118, con lettura possibile in tutte le UTIC HUB, quindi dei centri dotati di laboratorio di emodinamica;

2) Emodinamica con disponibilità 24 h / 24 h e 7 gg. / 7 gg, con le dotazioni strumentali e di personale indicate negli standard allegati.

INDICATORI (fig. 5)

1. Pazienti "riperfusi" / pazienti con STEMI / pazienti con STEMI < 12 ore
2. Angioplastica primaria / trombolisi
3. Angioplastica primaria < 90' / < 120'
4. Angioplastica primaria / pazienti in shock
5. Tempi di diagnosi e trattamento
6. Pazienti soccorsi dal 118 / pazienti presentatisi al PS
7. Falsi positivi inviati dal 118 in emodinamica;
8. Falsi negativi inviati dal 118 in pronto soccorso
9. Reparto di degenza (UTIC / rianimazione / altro)
10. Durata della degenza
11. Mortalità intraospedaliera / 30 giorni.

Per poter disporre dei dati che consentano il monitoraggio continuativo degli indicatori scelti è necessario implementare e verificare il regolare funzionamento di alcuni database:

- Database del 118
- Registri di emodinamica
- Registri regionali SDO.

I Registri dovranno essere omogenei e coerenti al loro interno, con dataset univoci o compatibili e predisposti per raccogliere le informazioni relative agli indicatori (minimum dataset comune per le diverse macro-aree del 118; minimum dataset comune a tutti i laboratori di emodinamica utilizzando il dataset GISE Network predisposto dalla Società italiana di cardiologia invasiva).

I registri del 118 e dei laboratori di emodinamica dovranno essere allineati con il database regionale costituito dai dati delle schede di dimissione ospedaliera (SDO). Il database SDO fornirà l'impianto base per i report informatizzati su cui far confluire i dati necessari dai registri del 118 e delle emodinamiche per ottenere l'assetto completo dei dati per le valutazioni sugli indicatori.

BIBLIOGRAFIA

- 1) Keeley EC, et al. Primary angioplasty versus intravenous thrombolysis therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review of 23 randomized trials. *Lancet* 2003; 361: 13-20.
- 2) Fibrinolytic Therapy Trialists (FTT) Collaborative Group. Indications for fibrinolytic therapy in suspected acute myocardial infarction: collaborative overview of early mortality and major morbidity results from all randomized trials of more than 1000 patients. *Lancet* 1994; 343: 311-322.
- 3) Boersma H, et al. Early thrombolytic treatment in acute myocardial infarction: reappraisal of the golden hour. *Lancet* 1996 348: 771-5.
- 4) Steg PG, et al. Impact of time to treatment on mortality after pre-hospital fibrinolysis or primary angioplasty: data from the CPTIM randomized clinical trial. *Circulation* 2003; 108: 2851-2856.
- 5) Van de Werf F, Bax J, Betriu A, et al. Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on the Management of ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarction of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J* 2008;29:2909-45.
- 6) Documento di consenso. La rete interospedaliera per l'emergenza coronarica (Ital Heart J 2005; 6 (Suppl 6): 5S-26S).
- 7) Standard e Linee Guida per i Laboratori di Diagnostica e Terapia Cardiovascolare Invasiva (SICI-GISE) 2007-2009.
- 8) Quaderni del Ministero della Salute – Gennaio/Febrero 2010.
- 9) The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology. Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST segment elevation. *Eur Heart J* 2008; 29: 2909-2945.
- 10) The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery EACTS). Guidelines on myocardial revascularization. *European Heart Journal* (2010) 31, 2501-2555.
- 11) Pinto DS, Kirtane AJ, Nallamothu BK, et al. Hospital delays in reperfusion for ST-elevation myocardial infarction: implications when selecting a reperfusion strategy. *Circulation* 2006;114:2019-25.
- 12) Boersma C, Atthobari J, Gansevoort RT, et al. Pharmacoeconomics of angiotensin II antagonists in type 2 diabetic patients with nephropathy: implications for decision making. *Pharmacoeconomics* 2006;24:523-35.
- 13) Gershlick AH, Stephens-Lloyd A, Hughes S, et al. Rescue angioplasty after failed thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. *N Engl J Med* 2005;353:2758-68.
- 14) Wijeyesundera HC, Vijayaraghavan R, Nallamothu BK, et al. Rescue angioplasty or repeat fibrinolysis after failed fibrinolytic therapy for ST-segment myocardial infarction: a meta-analysis of randomized trials. *J Am Coll Cardiol* 2007;49:422-30.
- 15) Terkelsen CJ, Sorensen JT, Maeng M, et al. System delay and mortality among patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention. *JAMA* 2010;304:763-71.

ORGANIGRAMMA (fig. 6)

- a) Commissione regionale di coordinamento;
- b) Commissioni inter-provinciali di macro-area;
- c) Commissioni di unità di rete.

A) COMPITI DELLA COMMISSIONE REGIONALE

- 1) Definire e aggiornare periodicamente il documento istitutivo della rete che deve comprendere:
 - a. percorsi diagnostico-terapeutici di riferimento regionale;
 - b. ruolo dei diversi servizi;
 - c. risorse necessarie;
 - d. obiettivi specifici del progetto;
 - e. monitoraggio dei dati di attività della rete e elaborazione di report semestrali;
- 2) definire le check list per le macroaree e per le unità di rete;
- 3) identificare e proporre soluzioni per le criticità;
- 4) definire strumenti di controllo, integrandosi con i competenti servizi dei dipartimenti dell'Assessorato, per verificare:
 - a. l'effettiva entrata in funzione della rete;
 - b. la coerenza rispetto alle finalità;
 - c. il raggiungimento degli obiettivi mediante l'analisi degli indicatori di processo e di esito.

B) COMPITI E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI MACRO-AREA

COMPOSIZIONE

Le commissioni di macro-area saranno composte da:

- 1) responsabile del 118 dell'area;
- 2) cardiologo UTIC;
- 3) emodinamista;
- 4) responsabile di area di emergenza o di pronto soccorso;
- 5) direttore generale o sanitario di una delle aziende afferenti al bacino.

COMPITI

- 1) Compilare le check-list indicate dalla commissione regionale;
- 2) proporre le unità di rete alla commissione regionale secondo le indicazioni del successivo punto C;
- 3) definire percorsi diagnostico-terapeutici specifici per le aree, sulla base delle specifiche esigenze logistiche e dotazioni strumentali, assegnando un percorso terapeutico ben definito sulla base delle distanze dal centro HUB (fig. 4);
- 4) coordinare le unità di rete.

C) COMPITI E COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ DI RETE

COMPOSIZIONE

- 1) Cardiologi UTIC HUB;
- 2) emodinamisti;
- 3) responsabili di pronto soccorso o area di emergenza;
- 4) cardiologi UTIC SPOKE.

COMPITI

- 1) Verifica delle risorse locali disponibili;
- 2) discussione e aggiustamenti delle strategie terapeutiche proposte dalla commissione di macro-area;
- 3) attuazione delle strategie terapeutiche concordate tenendo conto delle strutture, dei servizi e delle situazioni logistiche, organizzative e orografiche esistenti;
- 4) partecipazione alla definizione delle modalità operative di raccolta dati per rilevare gli indicatori adottati;
- 5) identificare e proporre soluzioni per le proprie criticità.

Risorse necessarie per l'attuazione della Rete

- Strumentazioni necessarie per la telemedicina;
- corsi di formazione e addestramento per il personale del 118 e gli "attori" della rete;
- campagne educazionali pubbliche (con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e i medici del territorio);
- eventuale adeguamento organizzativo-strutturale agli standard previsti dei vari percorsi.

CRONOPROGRAMMA

- 1) Condivisione del documento regionale con le direzioni aziendali e i rappresentanti di macro-area (entro luglio 2011);
- 2) acquisto telemedicina per le ambulanze medicalizzate (entro gennaio 2012);
- 3) avvio formazione operatori del 118 (entro ottobre 2011);
- 4) riunioni di macro-area e compilazione check-list e proposta delle unità di rete alla commissione regionale (entro ottobre 2011);
- 5) identificazione delle unità di rete da parte dell'assessorato (entro novembre 2011);
- 6) riunioni delle commissioni delle "Unità di rete" e compilazione check-list (entro dicembre 2011);
- 7) definizione della rete dell'infarto miocardico acuto con l'individuazione dei punti Hub e Spoke (entro marzo 2012);
- 8) operatività del 118 per ECG e trasporto all'Hub (entro marzo 2012);
- 9) implementazione, adeguamento e integrazione dei database con predisposizione dei report per il monitoraggio degli indicatori (definizione dell'impianto informatico per la raccolta degli indicatori (entro giugno 2012).

Figura 1. Organizzazione dei percorsi del paziente con infarto miocardico acuto che descrive la possibile gestione pre- ed intra-ospedaliera e le possibili strategie di riperfusione entro 12 h dal I contatto medico

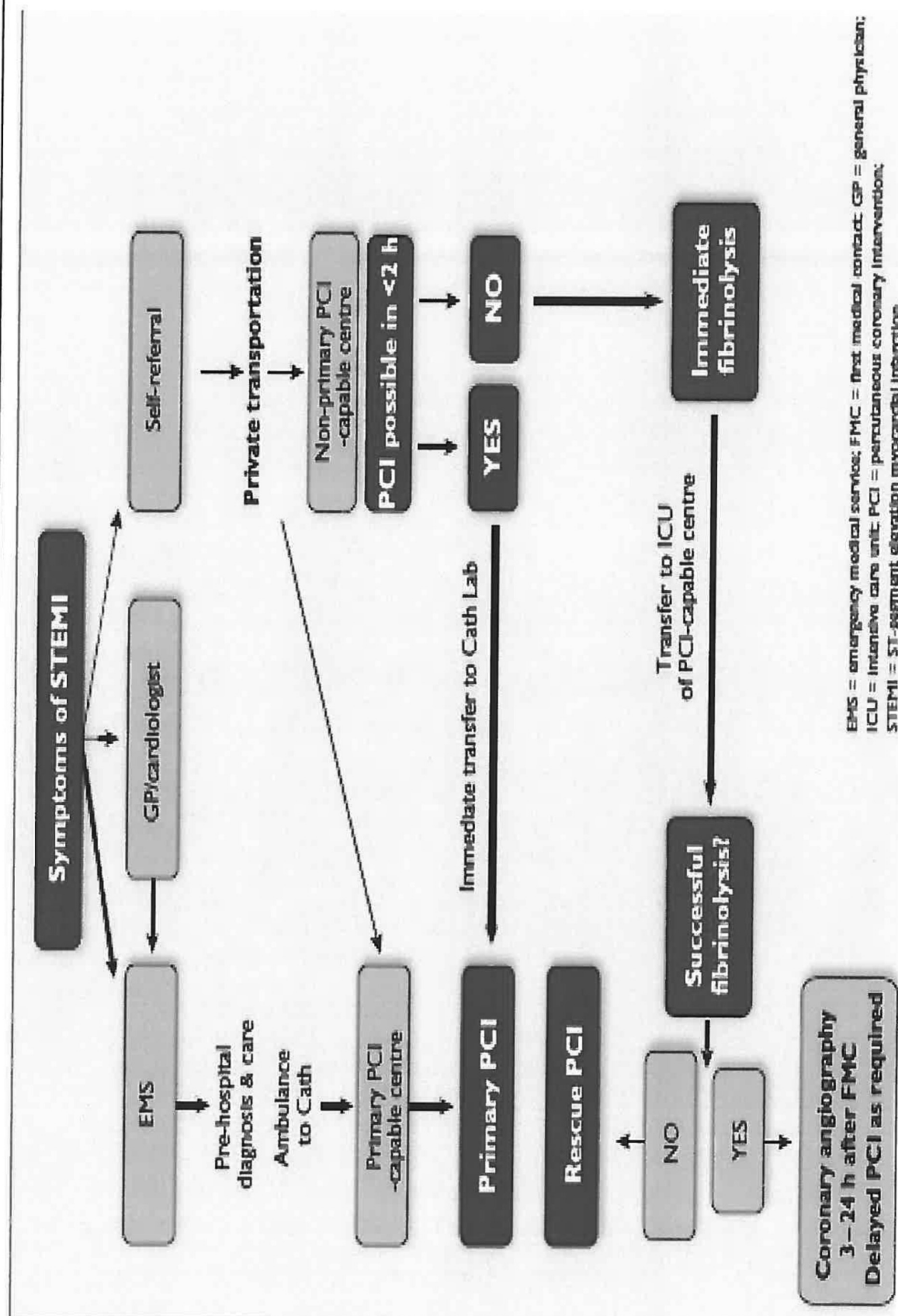


Figura 2. Strategie possibili di riperfusione, in rispetto dei tempi di presentazione

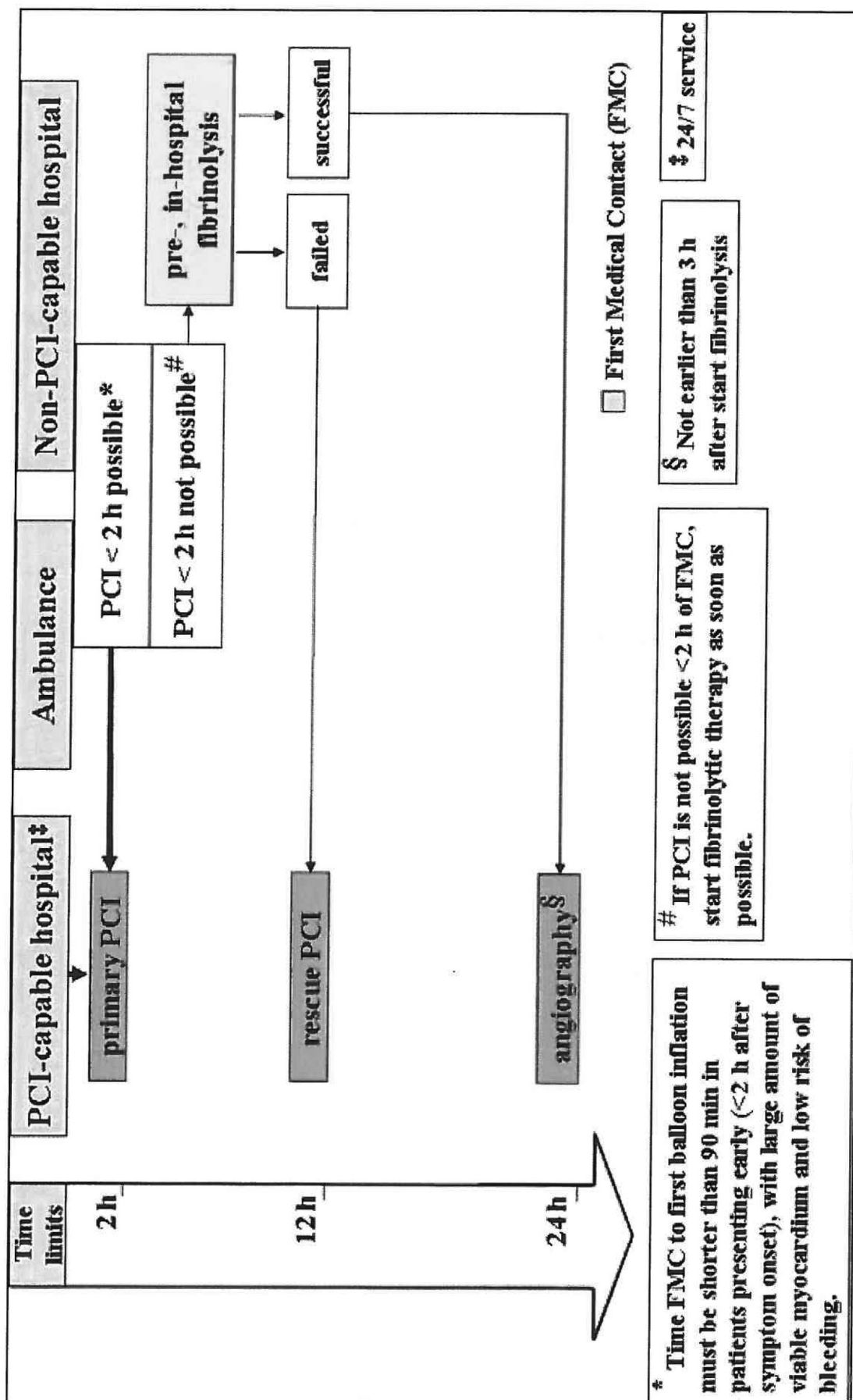


Figura 3. Standard dei laboratori di Emodinamica

Personale:	<i>Medici</i> : min. 4 (esperti) – n. ottimale 5 (1 per ogni chiamata) <i>Infermieri</i> : min. 5 – ottimale 10 (2 per ogni chiamata)		
Strumentazione:	<i>N. sale</i> : min. 1 - ottimale 2 (ma almeno 1 “fissa”) <i>Contropulsatore</i> : minimo 1		
Standard organizzativi e di processo:	<i>Reperibilità:</i>	24 h / 24 h – 7 gg. / 7 gg.	
	<i>Attività:</i>	400 procedure / anno per laboratorio (min. 200);	
		100 procedure / anno per operatore	

Fig. 4. Strategie diagnostico-terapeutiche

Ospedali Hub

- PTCA in tutti i casi di STEMI

Ospedali Spoke con tempo tecnico di trasporto all'Hub < 60 min*

- Trasferimento per PTCA di tutti i pazienti

Ospedali Spoke con tempo tecnico di trasporto all'Hub 60 - 90 min **

- Trasferimento all'Hub per PTCA dei pazienti con dolore > 2h
- TBL per i pazienti con dolore < 2h, IMA esteso e basso rischio emorragico

Ospedali Spoke con tempo tecnico di trasporto all'Hub > 90 min **

- TBL e Trasferimento immediato all'Hub di tutti i pazienti
- Trasferimento immediato all'Hub in caso di shock e controindicazioni alla TBL
- TBL e Trasferimento immediato all'Hub dei pazienti ad Alto Rischio
- TBL e Trasferimento all'Hub solo se TBL inefficace
- TBL e Trasferimento all'Hub per coronarografia ed eventuale PTCA entro 24h in caso di TBL efficace

* tempo tecnico di trasporto all'Hub di 60' = 90' di ECG to balloon (60' + 30' per la PTCA)

** tempo tecnico di trasporto all'Hub di 90' = 120' di ECG to balloon (90' + 30' per la PTCA)
90 e 120 minuti sono i tempi limite indicati dalle Linee Guida dal primo contatto medico (ECG) alla ricanalizzazione coronarica (Balloon)

Fig. 4a Strategie diagnostico-terapeutiche - Ospedali Hub

- **PTCA in tutti i casi di STEMI**
- *TBL in caso di dolore <2h, IMA esteso e basso rischio emorragico*
- *TBL per tutti i pazienti con dolore < 2h*

Codice colore per connotare l'appropriatezza rispetto alle Linee Guida

- **Verde grassetto** = **appropriato**
- Verde normale = appropriato, con opzioni differenziate in relazione a situazioni e scelte locali
- *Giallo/verde corsivo* = *deroga alle Linee Guida* **accettabile** temporaneamente in relazione a situazioni e scelte locali
- **Rosso grassetto** = **inappropriato**

Fig. 4b. Strategie diagnostico-terapeutiche - Ospedali Spoke

Tempo tecnico di trasporto all'Hub < 60 min

- **Trasferimento per PTCA di tutti i pazienti senza TBL**
- *TBL per i pazienti con dolore < 2h, IMA esteso e basso rischio emorragico*
- *TBL per tutti i pazienti con dolore < 2h*
- **TBL in tutti gli STEMI**

Tempo tecnico di trasporto all'Hub 60 - 90 min

- *Trasferimento per PTCA di tutti i pazienti senza TBL*
- **TBL per i pazienti con dolore < 2h, IMA esteso e basso rischio emorragico**
- *TBL per tutti i pazienti con dolore < 2h*
- **TBL per tutti i pazienti**

Tempo tecnico di trasporto all'Hub > 90 min

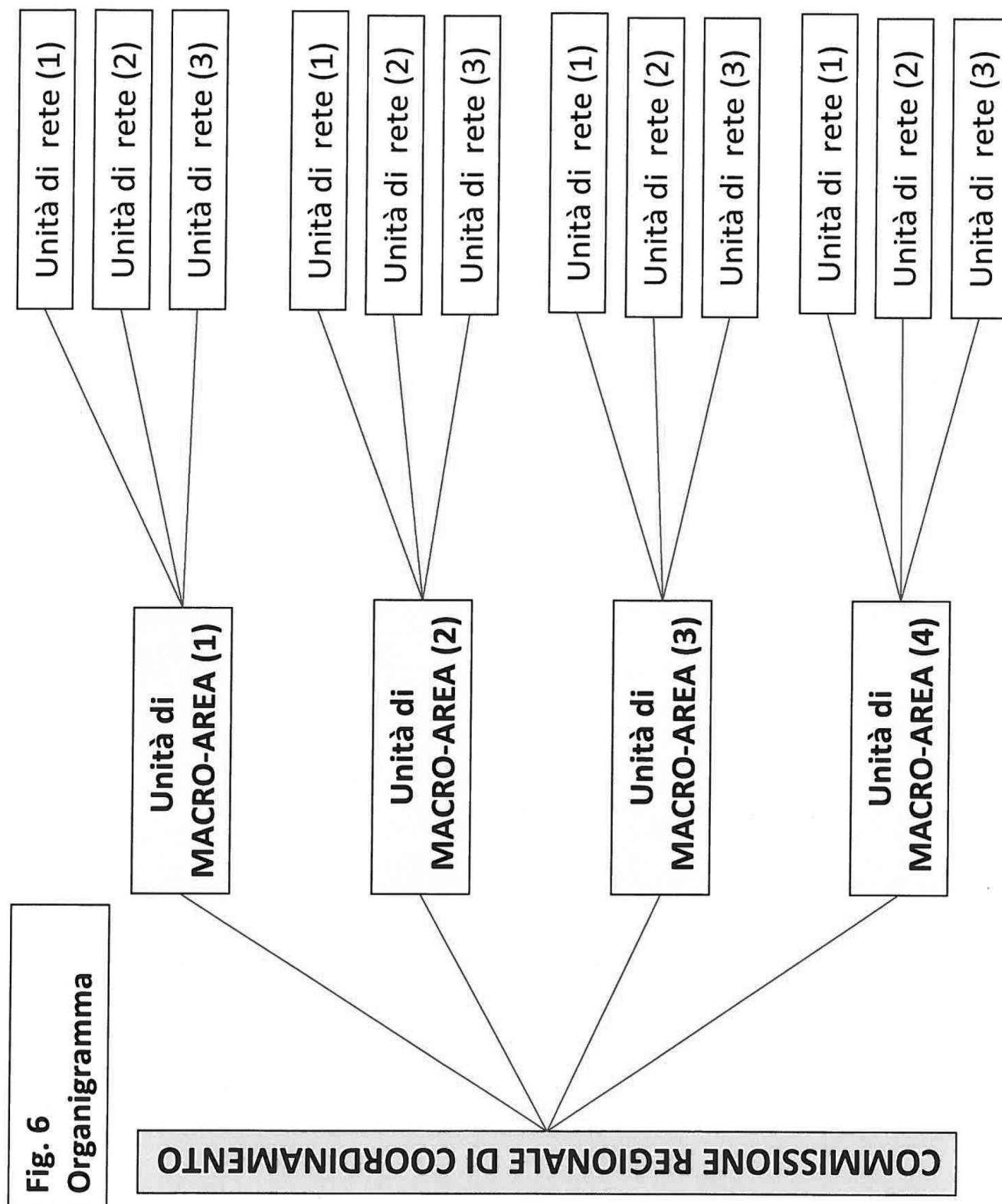
- TBL e Trasferimento immediato all'Hub di tutti i pazienti
- TBL e Trasferimento immediato all'Hub dei pazienti ad Alto Rischio
- TBL e Trasferimento all'Hub solo se TBL inefficace
- TBL e Trasferimento all'Hub per coronarografia ed eventuale PTCA entro 24h in caso di TBL efficace
- **TBL senza Trasferimento**

Codice colore per connotare l'appropriatezza rispetto alle Linee Guida

- **Verde grassetto = appropriato**
- Verde normale = appropriato, con opzioni differenziate in relazione a situazioni e scelte locali
- *Giallo/verde corsivo = deroga alle Linee Guida [accettabile] temporaneamente in relazione a situazioni e scelte locali*
- **Rosso grassetto = inappropriato**

Fig. 5
INDICATORI PER LA RETE

- Pazienti “riperfusi” / pazienti con STEMI / pazienti con STEMI < 12 ore
 - Angioplastica primaria / trombolisi
 - Angioplastica primaria < 90' / < 120'
 - Angioplastica primaria / pazienti in shock
 - Tempi di diagnosi e trattamento (inizio dolore / ECG / riperfusione)
 - Pazienti soccorsi dal 118 / pazienti presentatisi al PS
 - Falsi positivi inviati dal 118 in Emodinamica;
 - Falsi negativi inviati dal 118 in Pronto Soccorso
 - Reparto di degenza (UTIC / Rianimazione / altro)
 - Durata della degenza
 - Mortalità intraospedaliera / 30 giorni
- Database del 118
 - Registri di Emodinamica
 - Registri regionali SDO



DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'A.R.S. il 30 aprile 2011, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale).

RICORSO N. 44 DEPOSITATO IL 17 MAGGIO 2011

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 30 aprile 2011, ha approvato il disegno di legge n. 630 dal titolo "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 3 maggio 2011.

L'articolo 3 del provvedimento legislativo al 1° comma considera spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa. In detto elenco è incluso un capitolo di spesa, il 108149 "Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso EAS da erogare tramite il fondo pensione Sicilia" (U.P.B. 7.2.1.2.1) che ritiene privo di autorizzazione legislativa e di quantificazione degli oneri e della correlata indicazione della copertura finanziaria.

Dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, emerge infatti che il capitolo 108149 è stato istituito dal Ragioniere generale a seguito di richiesta del dipartimento del personale in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 87 del 24 maggio 2009 con la quale il Governo regionale ha disposto che, ai sensi del comma 2 sexies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, venisse garantito dalla Regione l'erogazione del trattamento integrativo alla pensione in favore del personale dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione.

Alla dotazione finanziaria del nuovo capitolo si sarebbe provveduto, secondo quanto rappresentato dall'Amministrazione regionale nei chiarimenti forniti con nota n. 28244/C01 del 3 maggio 2011 (all. 1), attingendo alle disponibilità del capitolo 213032 "Fondo per le spese relative al personale dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione" a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 "a tal fine di assicurare adeguata copertura alla spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato art. 23 della legge regionale n. 10/1999".

L'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, tuttavia, non contempla né la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione né, tantomeno, le risorse con cui farvi fronte, atteso che la Regione avrebbe dovuto provvedere nel caso dell'eventuale liquidazione e cessazione di attività dell'EAS alla spesa per il personale trasferito e comandato negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, facendo salvi i diritti acquisiti e con mantenimento dello status posseduto.

L'Ente acquedotti siciliani a tutt'oggi, nonostante sia stato posto in liquidazione con decorrenza 1 settembre 2004 dall'articolo 1 della legge regionale n. 9/2004, continua a gestire il servizio idrico in tre provincie dell'Isola, e non risulta essere stato approvato alcun successivo provvedimento legislativo con cui si sia provveduto a reperire le risorse necessarie per dare attuazione al più volte citato articolo 23 della legge regionale n. 10/1999.

Unica eccezione l'articolo 2 del disegno di legge n. 192 dal titolo "Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato e di personale", approvato dall'ARS il 10 dicembre 2008, e impugnato da questo Commissariato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, giacché prevedeva l'inserimento "ope legis" nei ruoli regionali di tutto il personale di ruolo, o in servizio a tempo indeterminato, dell'EAS; provvedimento legislativo quest'ultimo (legge regionale n. 20/2008) promulgato con omissioni delle parti impuginate ai sensi dell'art. 29 dello Statuto speciale.

Per quanto attiene al trattamento di pensione integrativo e sostitutivo, oggetto del capitolo di spesa, si rileva che lo stesso è stato attribuito al personale dell'EAS dall'art. 1 del regolamento organico dell'ente stesso, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 138 del 13 maggio 1986.

Alla luce di quanto esposto non ci si può esimere dal sottoporre all'esame di codesta eccellentissima Corte l'istituzione del capitolo di spesa 108149 e l'inserimento dello stesso nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine per violazione dell'articolo 81, 3° e 4° comma, per violazione della Costituzione.

Codesta eccellentissima Corte in numerose pronunce ha avuto modo di affermare che il principio di copertura finanziaria posto dall'articolo 81 costituisce la garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale principio, che risulta a pieno titolo tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica. Corollario di tale principio è quello dell'equilibrio finanziario sostenibile elaborato con chiarezza dalla costante giurisprudenza di codesta Corte, anche antecedentemente al trattato di Maastricht, di cui adesso il patto di stabilità e crescita costituisce il principale parametro esterno. La centralità di tale principio è ancor più avvalorata dall'articolo 119 della Costituzione che implica ed esige la stretta osservanza del principio della finanza pubblica responsabile e solidale.

Codesta Corte ha, altresì, esplicitato che lo stretto legame intercorrente tra il terzo e quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione implica che una nuova o maggiore spesa per la quale la legge che l'autorizza non indichi i mezzi per farvi fronte, non può trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa, siano quelli già approvati e in corso di attuazione, siano ancora quelli da predisporre ed approvare.

Il significato del termine adoperato dal 4° comma dell'articolo 81, come affermato da codesta Corte nella sentenza n. 1/1966, attiene ad ogni altra legge che non sia la legge di bilancio, senza alcuna connessione cronologica con questa.

Nella nota sentenza n. 66 del 1959, codesta eccellentissima Corte ha subito chiarito che il 4° comma dell'articolo 81 della Costituzione "forma sistema con il terzo".

Mentre quest'ultimo dispone che con la legge di approvazione non si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese", e cioè non si possono aggiungere spese e tributi a quelli contemplati dalla legislazione sostanziale preesistente, il 4° comma dispone che ogni legge sostanziale che importi "nuove o maggiori spese" deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioè che non possono emanarsi disposizioni che comportino per bilanci pubblici oneri di più ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non venga introdotta nella legislazione anche l'indicazione dei mezzi destinati alla copertura di nuovi oneri (sentenze nn. 36 e 31 del 1961 e n. 226 del 1976).

Il principio risultante dal combinato disposto del 3° e 4° comma dell'articolo 81 nella sostanza consiste nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Obbligo a cui è venuto meno il legislatore siciliano autorizzando una spesa duratura, destinata inevitabilmente ad aumentare nei prossimi anni, senza provvedere a quantificare gli oneri per gli esercizi futuri e a dare idonea copertura finanziaria agli stessi.

Ed invero una nuova spesa, quale quella in questione per la quale la legge che l'ha autorizzata, id est l'articolo 23, legge regionale n. 10/1999, non ha indicato i mezzi per farvi fronte, non può trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa, dovendo

corrispondere ad un nuovo stanziamento l'indicazione positiva delle risorse (sentenze nn. 47 e 49 del 1967 e nn. 18 e 135 del 1968)

PER I MOTIVI SUESPOSTI

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

IMPUGNA

l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge n. 630 dal titolo "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nelle parti in cui considera spesa obbligatoria e d'ordine, quella del capitolo 108149 inserito nell'elenco 1 annesso allo stato di previsione della spesa per violazione dell'articolo 81, 3° e 4° comma della Costituzione.

Palermo, 9 maggio 2011.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Aronica

(2011.24.1869)046

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 150 del 21 aprile 2011 del dirigente del servizio 2 F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Codice Lottomatica	Numero ricevitoria	Numero rivendita	Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Prov.
PA1696	1701	64	Musumeci Genoveffa	via Plebiscito, 175	Catania	CT
PA2155	2160	4	Puca Pasqualino	via Regina Margherita, 63	Pace del Mela	ME
PA3998	4003	1	Pace Giuseppe Salvatore	via Papa Giovanni XXIII, 75	Pettineo	ME

(2011.17.1333)083

Con decreto n. 195 del 19 maggio 2011 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Codice Lottomatica	Numero ricevitoria	Numero rivendita	Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Prov.
PA0901	0906	2	Balsamo Andrea Luciano	via A. di Sangiuliano, 13	S. Agata Li Battiati	CT

(2011.21.1632)083

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rinnovo dell'autorizzazione al trattamento delle acque emunte dalla falda da effettuarsi nell'impianto TAS della Società Raffineria di Gela.

Con decreto n. 681 del 31 maggio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato rinnovato, per un periodo di 12 mesi, fino al 31 maggio 2012, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il decreto n. 235 dell'8 giugno 2010, di autorizzazione al trattamento delle acque emunte dalla

falda, da effettuarsi nell'impianto TAS della Società Raffineria di Gela, con sede legale ed impianto in c/da Piana del Signore - Gela (CL).

(2011.23.1674)119

Autorizzazione alla società Akrasun s.r.l., con sede legale in Agrigento per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Agrigento.

Con decreto n. 232 del 31 maggio 2011 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia - registrato c/o

l'Agenzia delle entrate, ufficio di Agrigento - il 6 giugno 2011 al n. 1904 - Serie 3 - è stata rilasciata alla soc. Akrasun s.r.l., con sede legale in Agrigento - via Unità d'Italia, 85 - P. Iva 02519910844 - l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 3,801 MWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nel comune di Agrigento c/da Gibisa - catastalmente identificato al foglio di mappa n. 175 - p.lle 60 - 61 - 62 - 63 - 65 del N.C.T.

(2011.24.1878)087

Autorizzazione alla società Solar Energy s.r.l., con sede legale in Sciacca, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Caltabellotta.

Con decreto n. 243 dell'8 giugno 2011 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia - registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio di Sciacca (AG) - il 9 giugno 2011 al n. 1119 - serie 3 - è stata rilasciata alla soc. Solar Energy s.r.l., con sede legale in Sciacca (AG) - via Lido, 96 - P. Iva 02516080849 - l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 3.296.000 MWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nel comune di Caltabellotta (AG) c/da Vigna di Corte - catastalmente identificato al foglio di mappa n. 60 - p.lle 18 - 20 - 102, 105 - 120 - 81 - 46 - 35 - 36 - 37 del N.C.T.

(2011.24.1879)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Integrazione della composizione del comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 24/2000.

Con decreto n. 96/Serv. III del 9 marzo 2011 dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, il comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, con il decreto n. 883/Serv. III del 28 ottobre 2010, è stato integrato con i componenti dell'URPS, così come di seguito specificato:

Componenti effettivi in rappresentanza dell'URPS

- Savà Giuseppe.
- Mazzone Giovanni.
- D'Orio Vincenzo

Componenti supplenti in rappresentanza dell'URPS

- Presti Corrado Amedeo.
- Emmanuele Grazia Gabriella.
- Spatafora Vito

(2011.23.1675)091

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento di operazioni relative alla linea di intervento 6.1.3.3. del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto n. 876/A5.02 del 27 aprile 2011, del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, registrato alla Corte dei conti di Palermo, reg. n. 1, fog. 28 del 7 giugno 2011, è stata approvata e ammessa a finanziamento l'operazione n. 06 inserita nel PIST n. 23 e nel PISU: "Bagheria - Baaria, l'altra città", proposta dal comune di Bagheria (PA), riguar-

dante il "Piano Urbano della Mobilità", per un importo complessivo di € 136.250,00 e relativa alla linea d'intervento 6.1.3.3 "Incentivi alla redazione dei piani della mobilità e per lo sviluppo del car sharing", del P.O. - FESR Sicilia 2007/2013 a valere sul capitolo del bilancio regionale 876019. Fa parte integrante del suddetto decreto la scheda tecnica del progetto.

Il decreto sarà integralmente pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito ufficiale del Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti.

Con decreto n. 877/A5.02 del 27 aprile 2011, del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, registrato alla Corte dei conti di Palermo, reg. n. 1, fog. 29 del 7 giugno 2011, è stata approvata e ammessa a finanziamento l'operazione n. 16 inserita nel PISU: "Polis 2020", riguardante la "Redazione del Piano Urbano della Mobilità" del comune di Gela per un importo complessivo di € 338.800,00 e relativa alla linea d'intervento 6.1.3.3 "Incentivi alla redazione dei piani della mobilità e per lo sviluppo del car sharing", del P.O. - FESR Sicilia 2007/2013 a valere sul capitolo del bilancio regionale 876019.

Fa parte integrante del suddetto decreto la scheda tecnica del progetto.

Il decreto sarà integralmente pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito ufficiale del Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti.

(2011.24.1885)133

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comunicato relativo all'avviso pubblico 20 maggio 2011, n. 9, legge n. 236/93 - Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana - asse I Adattabilità occupabilità - Interventi di formazione continua per la promozione di piani formativi aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali.

Si comunica che nel sito istituzionale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale e nel sito del Fondo sociale europeo all'indirizzo www.sicilia.fse.it è stato pubblicato l'avviso pubblico n. 9 del 20 maggio 2011 e relativi allegati.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale: Albert

(2011.23.1692)137

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Revoca del decreto 8 marzo 2011, concernente approvazione del documento propedeutico "Criteri e modalità per l'individuazione delle zone ammissibili" di cui all'asse 4, misura 4.1, del Fondo europeo per la pesca.

Con decreto n. 425 dell'1 giugno 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, è stato revocato il decreto n. 141/Pesca dell'8 marzo 2011 "Criteri e modalità per l'individuazione delle zone ammissibili" di cui all'asse 4, misura 4.1 del FEP (art. 43 del regolamento CE n. 1198/2006).

(2011.23.1733)126

Approvazione del nuovo documento propedeutico "Criteri e modalità per l'individuazione delle zone ammissibili" di cui all'asse 4, misura 4.1 del FEP.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca n. 431 dell'1 giugno 2011, è stato approvato il nuovo documento propedeutico "Criteri e modalità per l'individuazione delle zone ammissibili" di cui all'asse 4, misura 4.1 del FEP (art. 43 del regolamento CE n. 1198/2006).

Allegato

	Occupati settore pesca				N. natanti			Stazza (GT)		
	Occupati pesca	Occupati totali	Occupati pesca/tot. (%)	Abitanti	2000	2009	Var. %	2000	2009	Var. %
GAC 1										
Mazara del Vallo	1.886	10.521	17,93	51.407	315	268	-14,9	23.229	24.006	3,3
Sciacca	484	8.559	5,65	41.023	152	138	-9,2	4.008	5.875	46,6
Petrosino	102	1.110	9,19	7.647						
Castelvetrano	66	6.374	1,04	30.660						
Somme	2.538	26.564	9,55	130.737	467	406	-13,06	27.237	29.881	9,7
GAC 2										
Porto Empedocle	160	2.797	5,72	17.222	88	60	-31,8	1736	1926	10,9
Vittoria	118	9.712	1,21	62.747	147	80	-45,6	805	792	-1,6
Licata	269	5.376	5,00	39.136	148	106	-28,4	1.218	1343	10,3
Lampedusa e Linosa	263	1317	19,97	6.252	135	78	-42,2	1.268	1.056	-16,7
Somme	810	19.202	4,22	125.357	518	324	-37,5	5.027	5.117	1,8
GAC 3										
Castellammare del Golfo	36	2.470	1,46	15.184	43	32	-25,6	174	78	-55,2
San Vito Lo Capo	95	825	11,52	4.283	41	32	-22,0	194	183	-5,7
Trapani	495	20.818	2,38	70.654	229	140	-38,9	4.402	2.430	-44,8
Favignana	326	1.083	30,10	4.325	32	30	-6,3	85	144	69,4
Balestrate	23	760	3,03	6.502	43	31	-27,9	50	45	-10,0
Terrasini	138	1.669	8,27	11.537	67	36	-46,3	897	763	-14,9
Isola delle Femmine	121	1.378	8,78	7.323	191	122	-36,1	566	555	-1,9
Trappeto	18	271	6,64	3.174						
Somme	1.252	29.274	4,28	122.982	646	423	-34,5	6368	4198	-34,1
GAC 4										
Santa Flavia	549	1.607	34,16	10.802	362	324	-10,5	2882	3020	4,8
Termini Imerese	137	8.814	1,55	27.568	88	75	-14,8	676	349	-48,4
Trabia	77	908	8,48	9.546	29	22	-24,1	32	22	-31,3
Cefalù	58	3.779	1,53	13.797	56	58	3,6	194	222	14,4
Ustica	27	267	10,11	1.302	9	8	-11,1	102	95	-6,9
Somme	848	15.375	5,52	63.015	1.381	1.032	-25,3	10.820	8.461	-21,8
GAC 5										
Sant'Agata di Militello	105	3.489	3,01	13.172	120	73	-39,2	414	289	-30,2
Patti	70	4.127	1,70	13.456	49	47	-4,1	165	172	4,2
Lipari	246	3.132	7,85	11.268	175	137	-21,7	659	680	3,2
Furnari	28	650	4,31	3.712						
Oliveri	70	474	14,77	2.161						
Milazzo	33	8.221	0,40	32.655	143	84	-41,3	574	394	-31,4
Somme	552	20.093	2,75	76.424	487	341	-30,0	1.812	1.535	-15,3
GAC 6										
Nizza di Sicilia	43	586	7,34	3.727						
Riposto	45	2.226	2,02	15.079	71	61	-14,1	965	1.094	13,4
Acicastello	81	2.666	3,04	18.196	70	40	-42,9	1.011	755	-25,3
Acireale	121	10.590	1,14	50.190	82	71	-13,4	1.445	1.198	-17,1
Portopalo di Capo Passero	345	754	45,76	3.767	147	128	-12,9	805	2.633	227,1
Giardini Naxos	32	2.146	1,49	9.638	68	54	-20,6	291	308	5,8
Somme	667	18.968	3,52	100.597	438	354	-19,2	4.517	5.988	32,6

(2011.23.1734)126

Integrazione di componenti del Comitato regionale faunistico-venatorio.

Con decreto n. 1463 del 9 giugno 2011, il Comitato regionale faunistico-venatorio, costituito con decreto n. 1328 del 27 maggio 2011, è integrato dai seguenti componenti:

- dott. Francesco Badalamenti, in rappresentanza della Federazione ornitologi italiani (F.O.I.);
- sig. Santo Pulvirenti, in rappresentanza dell'Associazione Liberi cacciatori siciliani;
- prof. Giuseppe Anzaldi, in rappresentanza dell'Associazione Italia Nostra;
- prof. Antonino Provenza, in rappresentanza dell'Associazione Lega protezione uccelli (L.I.P.U.).

(2011.24.1835)020

Regg. CE nn. 1234/07 - 491/09 e 555/08 - Modifica della circolare n. 11 del 22 dicembre 2008. Diritti di reimpianto - Estirpazione e reimpianto - Proroga dei termini.

Per le ditte incluse nelle graduatorie relative al "Bando per la selezione e la successiva predisposizione della graduatoria prevista dal Piano regionale di riconversione e ristrutturazione dei vigneti" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 3 del 14 gennaio 2011, il termine per effettuare l'estirpazione dei vigneti a seguito di richiesta di estirpazione e reimpianto avanzata agli IPA nei termini previsti dalla circolare n. 11 del 22 dicembre 2008, o secondo le modalità previste in deroga da suddetto bando, viene prorogato dal 30 aprile 2011 al 30 aprile 2012.

(2011.24.1836)003

Regg. CE nn. 1234/07 e 491/09 - Bando per la "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi" - Proroga dei termini di presentazione delle domande.

A seguito delle richieste pervenute intese ad ottenere una proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di cui all'oggetto, previsto per il giorno 10 giugno 2011 alle ore 14,00, vista la nota del Ministero prot. n. 10792 del 7 giugno 2011 che autorizza le regioni che hanno emanato i propri bandi a concedere delle proroghe, il termine entro il quale devono pervenire i progetti, così come previsto dall'art. 11 del bando, viene prorogato alle ore 18,00 del 15 giugno 2011.

La copia dei progetti, da inviare al Ministero ed Agea, potrà pervenire anche successivamente purché risulti spedita entro la medesima data del 15 giugno 2011.

(2011.24.1837)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 975/11 del 31 maggio 2011, lo stabilimento della ditta Il Satiro danzante di Gialone Vito è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell'esercizio delle attività di lavorazione di prodotti della pesca freschi e congelati nonché delle attività di deposito e magazzinaggio in regime di freddo degli stessi.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number D2656 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.23.1681)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 976/11 del 31 maggio 2011, il mattatoio comunale di Palazzolo Acreide (SR) sito nella via Barone Ferla di Tristano, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell'esercizio dell'attività di macellazione degli ungulati domestici.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number S2P10 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.23.1679)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 979/11 del 31 maggio 2011, lo stabilimento della ditta Stracquadanio Corrado, con sede in Giarratana (RG) nella contrada San Nicola, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell'esercizio dell'attività di fabbricazione di prodotti lattiero caseari con le deroghe previste per la fabbricazione di prodotti storici e tradizionali.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number N6L8P e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.23.1687)118

Estensione del riconoscimento di idoneità alla ditta Gialone Luciano & C. s.a.s., con sede in Mazara del Vallo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 980/11 del 31 maggio 2011, lo stabilimento della ditta Gialone Luciano & C. s.a.s., con sede in Mazara del Vallo (TP) nel Lungomare Fata Morgana, n. 52, è stato riconosciuto idoneo anche ai fini dell'esercizio dell'attività di frazionamento e confezionamento di prodotti ittici.

Allo stabilimento è stato confermato, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number T046T e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.23.1680)118

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 294 dell'11 maggio 2011, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Diesse s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Cinisi (PA), c.da San Giovanni, la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, decreto n. 592 del 20 luglio 2005, rilasciata da questo Assessorato alla ditta Di Santo s.n.c. di Santo Faro e Antonio, per l'attività di produzione di piatti e bicchieri di plastica.

(2011.21.1645)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 305 del 18 maggio 2011, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Ascot s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Gela (CL), 3^a Strada, zona industriale, l'autorizzazione alle emissioni convogliate in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura inserita in un impianto di produzione e commercializzazione di gruppi elettrogeni.

(2011.21.1604)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 328 del 23 maggio 2011, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta impresa individuale di Craparo Michele, con sede legale e stabilimento in c.da Santa Maria nel comune di Sciacca (AG), la voltura del decreto n. 723/17 del 24 ottobre 1996, autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da un impianto per la lavorazione del legno.

(2011.21.1647)119

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 23 maggio 2011, n. 20/A.L.

Integrazione della circolare n. 9/A.L. del 10 dicembre 2010 - Nuovo indicatore premiale relativo all'integrale copertura costi per raccolta r.s.u. (scheda H). Nuovo termine di presentazione ed integrazione delle istanze per l'anno 2010.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI DEI COMUNI DELLA REGIONE

e, p.c. AGLI A.T.O. RIFIUTI DELLA REGIONE

Con la circolare n. 9/A.L. del 10 dicembre 2010 sono state diramate le direttive in ordine alle certificazioni da presentare ai fini della partecipazione dei comuni al riparto della riserva relativa alla premialità per l'anno 2010.

Nella riferita circolare, al punto 8, si fa riferimento al nuovo indicatore premiale previsto dal comma 9 dell'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Com'è noto, la citata disposizione normativa prevede che il 50 per cento delle risorse complessivamente riservate alla premialità va destinato, per il triennio 2010/2012, in favore dei comuni che abbiano assicurato l'integrale pagamento dei costi dei servizi ricevuti al 31 dicembre 2009 per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani.

Al fine di acquisire i primi elementi utili per l'istruttoria relativa all'assegnazione riferita al nuovo indice premiale, la citata circolare n. 9/2010 ha proposto l'apposita scheda di rilevazione (H), che andava completata e restituita unitamente a tutte le altre schede di rilevazione entro il termine perentorio del 7 febbraio 2011.

Pertanto, per espressa previsione della medesima circolare, ai fini del riparto riferito a questo nuovo indice, è stato acquisito il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali.

Allo scopo la commissione tecnica si era riunita in data 4 febbraio 2011 per gli approfondimenti tecnici propedeutici alla formulazione di detto parere, che la Conferenza Regione - Autonomie locali ha effettivamente reso nella seduta del 10 febbraio 2011.

La Conferenza ha reso le seguenti indicazioni:

- il termine del 31 dicembre 2009 stabilito per considerare assicurato l'integrale pagamento dei costi dei servizi è da ritenersi perentorio;
- i dati da valutare sono quelli relativi alla fine del 2009;
- i pagamenti da tenere presenti sono quelli effettuati dai comuni fino alla data del 12 maggio 2010, data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/10;
- i dati da valutare devono essere considerati in termini di cassa;
- i bilanci cui fare riferimento sono quelli risultanti dal bilancio consuntivo dei comuni;
- vanno presi in considerazione i debiti per anticipazioni ex art. 11 legge regionale n. 6/09 o ex comma 17 dell'art. 21 legge regionale n. 19/05.

Dovendo dare seguito alle indicazioni fornite dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, al fine di definire le modalità di riparto della quota del 50% delle risorse riservate alla premialità 2010 e destinate ai comuni che abbiano assicurato l'integrale pagamento dei costi per i servizi rifiuti, è necessario acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

Pertanto i comuni dovranno integrare i dati già forniti compilando la nuova scheda (allegato H/bis - prima e seconda parte), allegata alla presente, che dovrà essere restituita completa delle prescritte firme del responsabile del servizio finanziario, del presidente dei revisori dei conti e del sindaco.

Allo scopo i comuni potranno anche utilizzare la medesima scheda in pubblicazione nel sito dell'Assessorato.

Nella nota di riscontro alla presente circolare dovranno essere indicate:

- le generalità del funzionario referente, specificandone il recapito telefonico;
- il numero di fax al quale questo Assessorato, ritenendolo opportuno o necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l'attuazione della presente circolare;
- l'indirizzo di posta elettronica al quale questo Assessorato, ritenendolo opportuno o necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l'attuazione della presente circolare.

Al fine di consentire a questo Assessorato di espletare i conseguenti adempimenti di competenza, alla presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo riscontro, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. A tal fine farà fede il timbro postale o la data di assunzione al protocollo di questo dipartimento.

Tenuto conto della complessità della documentazione richiesta, che ricomprende anche atti di competenza di amministrazioni diverse dai comuni richiedenti, nonché delle difficoltà derivanti dalla recente evoluzione della normativa di riferimento, saranno accolte tutte le istanze di partecipazione al riparto della premialità per l'anno 2010 presentate dai comuni entro il predetto termine perentorio, qualora non siano già state presentate in precedenza.

Saranno, inoltre, considerate valide anche le istanze già presentate dai comuni a seguito della citata circolare n. 9/2010 e fino alla data della presente.

Qualora questa Amministrazione richieda chiarimenti od integrazioni alla documentazione trasmessa dai comuni, questi dovranno riscontrare la richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

La presente sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, quale notifica ai destinatari e resa disponibile nel sito internet di questo Assessorato.

Responsabile del procedimento è il dr. Mario Bellanca (tel. 091-7074668 - fax 091-7074191/7074746 - e-mail: m.bellanca@regione.sicilia.it).

L'Assessore: CHINNICI

Allegato

Premialità anno 2010

Allegato "H/bis" Prima parte
alla circolare n. 20/A.L. del 23 maggio 2011*Integrale pagamento costi dei servizi r.s.u. ricevuti
al 31 dicembre 2009
(comma 9 dell'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11)*

Comune di Provincia di

Attestazioni

Copertura costi

A) Si attesta che questo comune ha assicurato l'integrale copertura, in termini di cassa, dei costi maturati fino al 31 dicembre 2009 con pagamenti effettuati entro il 12 maggio 2010, con l'emissione dei correlativi titoli di spesa.

Il responsabile del
Servizio finanziario

Il Sindaco

Il Presidente dei
Revisori dei conti

Oppure:

B) Si attesta che questo comune non ha assicurato l'integrale copertura, in termini di cassa, dei costi maturati fino al 31 dicembre 2009 con pagamenti effettuati entro il 12 maggio 2010. Restano debiti non pagati pari ad €

Il responsabile del
Servizio finanziario

Il Sindaco

Il Presidente dei
Revisori dei conti**Contenziosi**

C) Si attesta l'assenza di contenziosi relativi all'integrale copertura, in termini di cassa, dei costi maturati fino al 31 dicembre 2009 con pagamenti effettuati entro il 12 maggio 2010.

Il responsabile del
Servizio finanziario

Il Sindaco

Il Presidente dei
Revisori dei conti

Oppure:

D) Si attesta l'esistenza di contenziosi relativi all'integrale copertura, in termini di cassa, dei costi maturati fino al 31 dicembre 2009 con pagamenti effettuati entro il 12 maggio 2010.

Il responsabile del
Servizio finanziario

Il Sindaco

Il Presidente dei
Revisori dei conti

Allegati

- 1) Medesima attestazione, a firma del responsabile dell'A. T. O. rifiuti di appartenenza (o ente che fornisce il servizio), nell'ipotesi di attestazione di cui al punto A).
- 2) Medesima attestazione, a firma del responsabile dell'A.T.O. rifiuti di appartenenza (o ente che fornisce il servizio), nell'ipotesi di attestazione di cui al punto C).

Allegato "H/bis" Seconda parte
alla circolare n. 20/A.L. del 23 maggio 2011*Integrale pagamento costi dei servizi r.s.u. ricevuti
al 31 dicembre 2009
(comma 9 dell'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11)*

Comune di Provincia di

Attestazioni

E) Si attesta che questo comune alla data del 31 dicembre 2009 ha ricevuto ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 6/2009 e/o del comma 17 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2005 le seguenti anticipazioni:

	Importo	Normativa	Data
1)			
2)			
3)			
4)			
*)			
Totale			

Si attesta, altresì, che alla data del 12 maggio 2010 le sopraelencate anticipazioni sono state rimborsate alla Regione nella misura complessiva di €

Il responsabile del
Servizio finanziario

Il Sindaco

Il Presidente dei
Revisori dei conti

Oppure:

F) Si attesta che questo comune alla data del 31 dicembre 2009 non ha ricevuto nessuna anticipazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 6/2009 o del comma 17 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2005.

Il responsabile del
Servizio finanziario

Il Sindaco

Il Presidente dei
Revisori dei conti**(2011.23.1771)083****ASSESSORATO DELLA SALUTE**

CIRCOLARE 8 giugno 2011, n. 1283.

Assistenza sanitaria integrativa. Revisione dell'allegato A alla circolare n. 1272 del 21 luglio 2010, inerente la distribuzione dei presidi ed ausili e materiali sanitari - Adeguamento ai livelli essenziali di assistenza - decreto n. 318/09.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE ASP

Con decreto n. 318/09, in oggetto citato e con la relativa circolare attuativa n. 1272 del 21 luglio 2010 ed i relativi allegati A e B, è stata regolamentata l'erogazione, a carico del S.S.R., di alcune prestazioni di assistenza sanitaria integrativa per soggetti con particolari stati patologici severi cronici, inquadrando tali prestazioni nel contesto dei LEA, nel rispetto del DPCM 29 novembre 2001.

In particolare, con i suddetti provvedimenti sono state definite le modalità di erogazione di prodotti e materiale di medicazione per piaghe da decubito, eczemi secernenti, fistole ed ulcere varicose, nonché prodotti ed integratori iperproteici per pazienti in stato di malnutrizione e prodotti ipoproteici ed apteici (tipo integratori, latte e bevande) rispettivamente per soggetti affetti da insufficienza renale e da insufficienza renale sottoposti a dialisi, ai fini di una uniformità di accesso ai relativi percorsi di cura.

Con la presente circolare si intendono apportare modifiche alle Tabelle IV e V dell'allegato A alla predetta circolare n. 1272/2010, finalizzate anche ad adeguare le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al decreto n. 36774 del 27 dicembre 2001, con il quale è stato fissato nella Regione Sicilia il limite di spesa mensile per l'acquisizione dei prodotti apteici per i soggetti con insufficienza renale e sono state definite le modalità di fornitura di tali prodotti, provvedendo alla revoca dello stesso e a ricondurre tale settore assistenziale, in analogia e nel rispetto del contesto normativo sopra delineato, alla disciplina di cui al decreto n. 318 del 23 febbraio 2010 e relative circolari applicative.

Pertanto, fermo restando la validità delle Tabelle I, II e III e dei codici 6.0.3 “integratore liquido per pazienti affetti da patologie polmonari” e 6.0.4. “integratore liquido per pazienti affetti da diabete”, di cui all'allegato A alla

circolare n. 1272/2010, le Tabelle IV e V della medesima circolare n. 1272/2010 si intendono superate dalle Tabelle 1 e 2 della presente circolare.

L'Assessore: RUSSO

Allegato

Integratori per persone con insufficienza renale cronica o sottoposte a dialisi (Tab. 1) - Modulo “Modello B”

Per la prescrizione degli integratori per soggetti affetti da insufficienza renale cronica in terapia conservativa al IV e V stadio o sottoposti a dialisi di cui alla tab. 1 allegata - Integratori alimentari per soggetti con insufficienza renale cronica in terapia conservativa o sottoposti a dialisi, il medico specialista nefrologo di struttura pubblica o specialista nefrologo convenzionato con l'ASP utilizzerà i valori di riferimento indicati nella seguente tabella:

Albuminemia	Quantità di proteine pro-die	Fosforemia	Contenuto massimo di fosforo assumibile pro-die
2,5 - 3,0 gr/dl.	35-45 grammi	>4,5 mg/dl.	< 40 mg.
2,5 - 3,0 gr/dl.	35-45 grammi	<4,5 mg/dl.	< 450 mg.
3,0 - 3,5 gr/dl.	15-25 grammi	> 4,5 mg/dl.	< 40 mg.
3,0 - 3,5 gr/dl.	15-25 grammi	< 4,5 mg/dl.	< 450 mg.

Dopo tre mesi dall'inizio della terapia dialitica è opportuno che il medico specialista nefrologo sottoponga il paziente ad una rivalutazione delle condizioni patologiche, ai fini di accertare, in funzione di un controllo sui suddetti valori riportati in tabella, se persiste la condizione di severità per la quale è ritenuto necessario l'uso degli integratori di cui alla tabella 1 della presente circolare.

Prodotti aproteici per persone con insufficienza renale (in terapia conservativa) (tab. 2) - Modulo “Modello B (a)”

I prodotti indicati nella tabella 2 allegata - prodotti per soggetti con insufficienza renale (in terapia conservativa non sottoposti a dialisi), possono essere erogati esclusivamente a pazienti con insufficienza renale al quarto e quinto stadio, secondo le Linee guida DOQI.

Limitatamente ai predetti casi, il medico specialista nefrologo di struttura pubblica o specialista nefrologo convenzionato con l'ASP prescriverà i presidi ed ausili di cui alla tabella V e valuterà anche la compatibilità della terapia con la patologia di base e l'utilizzo di eventuale integratore, in caso di malnutrizione, in considerazione dei valori clinici attestanti il severo stato cronico del paziente.

Dopo tre mesi dall'inizio della terapia è opportuno che il medico specialista sottoponga il paziente ad una rivalutazione delle condizioni patologiche, ai fini di accertare se persiste la condizione di severità per la quale è ritenuto necessario l'utilizzo dei prodotti di cui alla tabella 2 della presente circolare.

Integratori alimentari per soggetti con insufficienza renale cronica in terapia conservativa o sottoposti a dialisi (tab. 1) - Modulo b

Codice	Prodotto	Confezione/range composizione	Prezzo
6.0.0	Integratore proteico liofilizzato	gr	0,190 (*)
6.0.1	Integratore proteico in polvere	gr	0,173 (*)
6.0.2	Integratore proteico liquido	ml	0,035 (*)
3.5.1	Integratore ipoproteico ipercalorico		
3.6.1	Latte aproteico	ml	0,0105 (*)
3.7.1	Bevanda aproteica	ml	0,005 (*)
3.7.2	Alimento aproteico	gr	0,048 (*)

Prodotti aproteici per soggetti con insufficienza renale (tab. 2) - Modulo b (a)

Codice	Prodotto	Confezione	Prezzo
	pane aproteico		
	pasta aproteica		
	farina aproteica		
	fette biscottate aproteiche		

Modulo B (a)

Azienda sanitaria provinciale/ U.O.

PIANO TERAPEUTICO PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DIETETICI A PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA (TAB. 2)

Dati anagrafici del paziente

Cognome e Nome C.F.:
 Nat. a il
 Residente a via
 ASP di appartenenza

Dati sanitari

Nefropatia di base
 Stadio della insufficienza renale (valore vfg)
 Modalità determinazione del filtrato glomerulare

Data ultima determinazione
 Presidi dietoterapeutici prescritti fabbisogno mensile

 Data successivo controllo
 La terapia dietetica prescritta è indispensabile per mantenere un buon controllo metabolico della malattia.

Il presente certificato viene rilasciato per la fornitura gratuita degli alimenti speciali da parte del SSN, come previsto dal D.M. 1 luglio 1982 cui segue aggiornamento del 18 maggio 2001, D.M. n. 279 che regola le malattie rare (art. 5 *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001 suppl. ord. n. 180/L9 e successive modifiche e ai sensi del D.M. 8 giugno 2001.

Data

Timbro e firma
del medico prescrittore

Modulo B

Azienda sanitaria provinciale/ U.O.

PIANO TERAPEUTICO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI A PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA O SOTTOPOSTI A DIALISI IN CONDIZIONE DI MALNUTRIZIONE (TAB. 1)

Dati anagrafici del paziente

Cognome e Nome C.F.:
 Nat. a il
 Residente a via
 ASP di appartenenza

Dati sanitari

Nefropatia di base
 Stadio della insufficienza renale cronica
 Modalità di trattamento della IRC
 Terapia conservativa ☐
 Emodialisi ☐
 Parametri utilizzati per la determinazione dello stato di malnutrizione
 1
 2
 3
 4

Data ultima determinazione
 Presidi dietoterapeutici prescritti fabbisogno mensile

 Data successivo controllo
 La terapia dietetica prescritta è indispensabile per il trattamento dello stato di malnutrizione.

Il presente certificato viene rilasciato per la fornitura gratuita degli alimenti speciali da parte del SSN, come previsto dal D.M. 1 luglio 1982 cui segue aggiornamento del 18 maggio 2001, D.M. n. 279 che regola le malattie rare (art. 5, *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001 suppl. ord. n. 180/L9 e successive modifiche e ai sensi del D.M. 8 giugno 2001.

Data

Timbro e firma
del medico prescrittore

(2011.23.1769)102

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore